

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Ricorso con istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a.

nell'interesse dei Sigg.ri,

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DRITTONI	DENISE	DRTDNS94R61L049Z
RUGGIERO	ELVIRA	RGGLVR95A55A662I
LAVIOLA	DOMENICO	LVLDNC95M06A662J
DE LORENZIS	STEFANO	DLRSFN95P15A662J
BATTAGLIA	ROSSELLA	BTTRSL94H62A662W
NATOLA	LEONARDO ANTONIO	NTLLRD94T29C975O
D'ELIA	RITA	DLERTI94E68L109B
MARZANO	FRANCESCO	MRZFN96A05A662W
VOLPE	MARIO ANTONIO	VLPMNT94E27D508H
STUFANO	GIANLUCA	STFGLC95L25F284Y
ROSELLI	FRANCESCO PAOLO	RSLFNC93L02F284N
ALTAMURA	ANNA	LTMNNA94P62C983Y
PICCOLO	ELISABETTA	PCCLBT95R51A662B
MINDIA	VALERIA	MNIVLR94A69F376X
BELVISO	SIMONA	BLVSMN95T71A662N
DORIA	ALESSANDRA	DROLSN95M71A662S
LATERZA	VINCENZO	LTRVCN95A11A225O
MONDELLO	GIORGIO	MNDGRG95M09A662T
SBARRA	GIORGIA	SBRGRG95M64A662W
PUGLIESE	FRANCESCO	PGLFNC95C04H096I
PUGLIESE	MARIA TERESA	PGLMTR95B41A662I
SABATO	ALESSANDRA STEFANIA	SBTLSN94D63B936S
RUGGIERO	ENRICA	RGGNRC96A56A662W
LA MONTAGNA	SERENA	LMNSRN95R57A048Z
URLO	MICHELE	RLUMHL94R22A662L
MINERVINI	VITANGELO	MNRVNG95M31F284E
PISCITELLI	IRENE	PSCRNI96A59A662V
OLIVA	FRANCESCO	LVOFNC94R26E986F
FRISARDI	MARIA FLAVIANA	FRSMFL94E66L328Q
CORVASCE	FRANCESCO	CRVFNC96A16A669P
CARMINUCCI	FRANCESCO	CRMFNC95E27F280K
BATTISTI	CLAUDIA	BTTCLD93P46A662K
MUOLO	EMANUELA	MLUMNL90D43F376F
MAGGI	ISABELLA	MGGSLL93T71A662N
RILIEVI	FRANCESCO	RLVFNC90P27A893E
CATALANO	MARIA	CTLMRA95M47B619V
CANDIA	ALESSANDRA	CNDLSN93D67H579H
FUSCO	MICHELE GIOVANNI	FSCMHL93R28B180J
SANTAMARIA	ANNA	SNTNNA93S55A662W
CHIFFI	DAVIDE	CHFDVD94E03L049P

MONGIELLO	ALESSANDRA	MNGLSN93C61A893W
CAFORIO MONTESARDO	SERENA	CFRSRN94R56E882Q
GUZZI	FRANCESCO	GZZFNC95L05L049O
MALLARDI	GIULIO PIO FEDERICO	MLLGP95T16A662Z
LOMELE	GIOVANNI	LMLGNN93B16H096B
ELIA	ROBERTO	LEIRRT86P03A662C
POLISENO	CARMINE	PLSCMN94A19D643G
ARIANI	MARIA ANTONIETTA	RNAMNT93A69E155R
LAUDADIO	CAROLA	LDDCRL94E70F915N
NAVAZIO	CHIARA	NVZCHR94B41F104F
BARRA	MARIA SPERANZA	BRRMSP94T69A662A
CASTELLANA	ANNA	CSTNNA94S66F376G
FELLA	ANGELA MARIA	FLLNLM85P63B506N
CAMPANELLA	GIANLUCA	CMPGLC94B24F280J
TRIDICI	GIULIA	TRDGLI88A48B936R
CAROFILIO	ALESSIA	CRFLSS95P49A662A
CLARK	CHRISTOPHER	CLRCRS95C20A662I
LABATE	GIANDAVIDE ROSARIO	LBTGDV93H14A048Y
DELL'ORCO	VIVIANA	DLLVVN94D65A048L
GIORGIO	ALFONSO MARIA	GRGLNS94D01H096E
MASSARI	MARIA CHIARA	MSSMCH95C49E882I
DELLA CORTE	PIA	DLLPIA95D68A048I
ALBANO	GABRIELE	LBNGRL94P13L049T
SURIANO	MIRIAM PIA	SRNMMP96D56H926L
DININNO	FILOMENA	DNNFMN93H69E155K
BATTISTA	GAIA	BTTGAI96C68A662B
IURILLI	FEDERICA FRANCESCA	RLLFRC96D63L109N
DE ROSIS	VINCENZO	DRSVNC95E07H579T
REDAVID	LORENZO	RDVLNZ94E04C134E
DE SANTIS	ROBERTO	DSNRRT93P03L109Z
POMPILIO	FRANCESCO	PMPFNC88P07A662O
ZACCARO	STEFANIA	ZCCSFN95P54A662N
ARIANI	GIUSEPPE	RNAGPP95M14A225Q
MAGGIO	LAURA	MGGLRA93P47I119G
ELIA	ALESSANDRA	LEILSN89D67H096X
DISPOTO	ILARIA	DSPLRI95B50A048H
CAPPITELLI	JEANNET	CPPJNT99M51L328H
CARUSO	ANNA CLAUDIA	CRSNCL96A57A662J
MINIELLO	ENRICO	MNLNRC96B14A662R
CARLINO	IRENE	CRLRNI95T47A271O
CALABRESE	LILIANA	CLBLLN95A46F052C
MILILLO	FEDERICA	MLLFRC94D42H096R
GRAVILI	ANNA MARIA	GRVNM89R43E506N
BRIENZA	ROBERTO	BRNRRT95E03A893C
LUPERTO	FRANCESCA	LPRFNC94R56D862K
GEMMA	GABRIELLA	GMMGRL94R59F052P

BOCCUZZI	CRISTIANA	BCCCST93R49L049E
ITALIANO	MARISTELLA	TLNMST93E46L425T
COSTANZA	EMANUELE	CSTMNL90C04A662L
MOLA	ALESSIA	MLOLSS94D47E038F
MUSA	CHIARA	MSUCHR95E67A662Q
LOGALLO	ROSA	LGLRSO94L70F052G
ERAMO	SAVERIO SERGIO	RMESRS95T08F784P
SCHIAVONI	RICCARDO	SCHRCR95T14L049B
MARTINA	ANNA	MRTNNA95B56A662Y
DEMICHELE	ELISA	DMCLSE95P42A662M
TACCARDI	VALERIA	TCCVLR94L42C983J
RIPOLI	ALESSIO FRANCESCO	RPLLSF94M21L425G
LAZZARO	FRANCESCA	LZZFNC94C69L049R
PALMISANO	LEONARDO	PLMLRD93D07H096E
OLIVETO	ANTONIO	LVTNTN95E05L328K
RUSSO	CRISTIAN	RSSCST96T14A662S
MEDURI	ALEXANDRE	MDRLND92S18Z110P
CAPRIO	MONICA	CPRMNC90R50C134H
ROLLO	FRANCESCA	RLLFNC94H67D862S
NAPPI	MARIARITA	NPPMRT94T55A662E
TUNZI	MARCO	TNZMRC94M19A662H
MORRONE	MARIA	MRRMRA95L59F284Q
LIGUIGLI	SALVATORE	LGGSVT95C29L425F
BRONZINI	LAURA	BRNLRA95S54A662E
MASIELLO	ANTONELLA	MSLNNL95B41A893T
GARGANO	CINZIA	GRGCNZ95R56L109Y
MININNI	ALESSANRA	MNNLSN96B41A662O
PALUMBO	GIUSEPPE	PLMGPP94D10E155I
MAZZIOTTI	FAUSTO	MZZFST95A24H579G
COLASANTE	ALESSANDRO	CLSLSN95A02L109Y
RICCIARDI	MARIAGRAZIA	RCCMGR93D62E155T
CATACCHIO	CLAUDIA	CTCVCCD95P52A662Z
MARRA	MARIA GRAZIA	MRRMGR94S66F784C
ALBANESE	ALESSANDRO	LBNLSN95R12D508G
IANNUZZIELLO	FRANCESCA	NNZFNC95R42F052M
PIROLO	DANIELE	PRLDNL95S16A662I
CORRADO	ANTONIO LUIGI	CRRNNL93P15E882V
MANFREDI	DAVIDE	MNFDVD94M15D508W
FERRANTE	MARCO	FRRMRC94C10A883W
PANNARALE	MARIASSUNTA ROBERTA	PNNMSS95M44A048D
CONTE	ROBERTA	CNTRRT94P47C136P
DEL NEGRO	MARIA CARMELA	DLNMCR95M71A669J
LABORANTE	MARIA TERESA	LBRMTR93P66A662A
SIMEONE	GIOVANNI	SMNGNN96A12F052D
DE GABRIELE	GIOVANNI	DGBGNN95E04D851T
MICCOLI	FRANCESCO	MCCFNC94T14I119B

BOLOGNINI	GIULIANA	BLGGLN94A59L049I
BRATTA	JACOPO	BRTJCP95E05A622E
INNAMORATO	ROSSELLA	NNMRSL94D44L425P
GIOVE	MARIA CHIARA	GVIMCH96L70L109U
SPINA	STELLA	SPNSLL94D70A662Q
PATRUNO	FRANCESCO	PTRFNC95S20C983G
RIGANTI	ANASTASIA MARIA ROSARIA	RGNNTS94E46A669S
ABBRUZZESE	MARIA LUISA	BBRMLS95P57A662Q
FRANCIOSO	FEDERICA	FRNFRC95T48F027X
DE LUCA	DAVIDE SANTE	DLCDDS95E29F842M
ANTONACCI	ARIANNA	NTNRNN95T48A662Q
GRIECO	MARIA	GRCMRA94E69F052E
GIANNELLI	MARTA	GNNMRT93L67G888I
SPERTI	ROSALIA	SPRRSL94L58C136S
CALCIANO	FRANCESCA	CLCFNC94B53L418V
CHIRICO	DARIO	CHRDRA92T25A662F
DE DONATO	VALENTINA	DDNVNT95D46A662M
MURGOLO	VALENTINA	MRGVNT96B59A893Q
CONTALDO	ELENA	CNTLNE93B62G751A
FALCO	GIORGIA	FLCGRG95S48A662G
CAMPAGNA	RAFFAELLA	CMPRFL94R64F284G
SANTACROCE	FLAVIA	SNTFLV94S67A662Z
STABILE	DIEGO	STBDGI93B20F152V
PARTIPILO	ANNAMARIA	PRTNMR93L48A662D
COVIELLO	MAURO MICHELE	CVLMMC95M20A669V
D'AGOSTINO	DOMENICO	DGSDNC95D21A662H
RIZZI	DANIELE	RZZDNL94P07A669V
GUARRASI	NAZARENO	GRRNRN94R25L049D
BARTOLI	GIULIA	BRTGLI95R63A662S
LAGIOIA	PAOLA	DGAPLA94C62A662T
DI CAGNO	AUGUSTO	DCGGST95E03A662Z
NIRCHIO	MARIANGELA	NRCMRG94B57A662X
LIPPOLIS	ORESTE	LPPRST95A31F915K
PERAGINE	ALESSIA	PRGLSS94R50E220E
CASOLARO	GIANMARCO	CSLGMR93B06B180N
ROBUSTELLA	FEDERICA	RBSFRC95D42H926T
PIROZZOLO	LUCA	PRZLCU92B03B180P
MARINO	MARIA CARMEN	MRNMCR92L56D390A
ADDANTE	SILVANA	DDNSVN95H51A662P
RISPO	MATTIA	RSPMTT96A28F839P
PINTO	ARCANGELA GABRIELLA	PNTRNG89A68F052N
RICCIARDELLI	ANNA	RCCNNA94T62F052K
ANGELETTI	CARLO	NGLCRL95H17E506O
VITOBELLO	ANDREA	VTBNDR95T30A285G
NACCI	VIRGINIA	NCCVGN92L41C424Z
CELESTRE	ALESSIO	CLSLSS88L05F280C

BITONTO	GIANLUCA	BYNGLC94R28A662B
VERGARO	GRETA	VRGGRT95B59D862E
COLAPIETRA	SELENE PIA	CLPSNP95T42L273V
DE CARLO	ANTONIO	DCRNTN95C29G148K
DI VITTORIO	ORNELLA	DVTRLL93P68A048U
ALOISIO	DAVIDE	LSADVD95M29A048A
DEFAZIO	MARCO PIO	DFZMCP95S09A669M
DI STEFANO	AGATA ANTONELLA	DSTGNT95P65L109I
FORTUNATO	FRANCESCO	FRTFNC93S25E155O
PECICCIA	LUISA	PCCLSU93T67A662K
GADALETA	ELISA	GDLLSE95C64B506U
GADALETA	LUCA	GDLLCU93L27A662B
LINSALATA	CLAUDIO ORONZO	LNSCDR94E24H096C
ALVINO	ALESSANDRO	LVALSN96A21E506N
ROMANO	LUIGI	RMNLGU95C05E506G
TOLLA	LUCIA	TLLLCU91H64A662P
CAZZATO	ILARIA	CZZLRI94M49L049D
URSO	CLARISSA	RSUCRS95H65G751Y
MARSALA	ANTONINO	MRSNNN91L05G273B
DE CARLO	SARA	DCRSRA93S63A323E
MILELLA	LUCIA	MLLLCU96D52A662J
MARRA	FRANCESCA	MRRFNC94S66F784L
SANTOVITO	GIOVINA SIMONA	SNTGNS89R50A285V
COLONNA	ANTONIETTA MARIA DANIELA	CLNNNT95H52A225F
CATERINO	NOEMI MARIA CRISTINA	CRTNMR95R42F205Q
CONFORTI	CLAUDIA	CNFCLD95P70A662Z
RESTA	CLAUDIA	RSTCLD94M52C975P
PANICO	FEDERICA	PNCFRC95H54H769O
LA PENNA	MARIANGELA	LPNMNG95T71A662U
VISCHI	VITTORIA	VSCVTR96A62L328H
LUCIA	CARLO	LCUCRL93S30A662F
LOPIANO	EDMONDO	LPNDND94L12A662W
CASCIABANCO	EMANUELA	SCSMNL95H70A662S
GARZARELLI	GABRIELE	GRZGRL95S07L049Q
MACINA	MARCO	MCNMRC90L17D262W
NAPOLETANO	ANGELICA	NPLNLC95R43F376H
CASSETTA	DANILO	CSSDNL94L06L328W
SIMONE	DONATELLA	SMNDTL95S43A662R
MASIELLO	BIANCA MARIA	MSLBCM95S62A663D
MATTIA	FRANCESCA	MTTFNC93A68I119C
MILANO	VALERIA	MLNVLR95M68A048C
PROTOPAPA	ALBERTO	PRTLRT94P15D851L
PENZA	MARIA GIULIA	PNZMGL95A56D862B
LANZELLOTTA	ILARIA	LNZLRI94P62E223U
GIANCIOTTA	MARIANGELA	GNCMNG93R53L049W
TAURO	SEBASTIANO LUCA	TRASST95P05A662T

NAPOLETANO	GABRIELE	NPLGRL94L26F376O
RAMUNNI	LUIGI ANSELMO	RMNLNS82E11C975H
ARGENTIERO	GIANMARCO	RGNGMR95L03A048G
DI SANTO	LAURA	DSNLRA95S47A662T
MORGA	FRANCESCA	MRGFNC95E44A662V
DOEV	ALAN	DVOLNA93M07Z154M
CICCARONE	DORA ALBA	CCCDLB95L41A893L
TUNDO	ANTONIO MIRKO	TNDNNM95P11D862M
PIETROCOLA	FRANCESCA	PTRFNC95R71F052K
RISOLA	MIRIANA	RSLMRN94R44A662F
AMORUSO	GIUSEPPE	MESGPP95C23A662H
MAGGIO	CLARISSA	MGGCRS95H47A893K
VISCEGLIA	MARIA ANNUNZIATA	VSCMNN94C65F052N
VOGLINO	SIMONA	VGLSMN94D51L328K
CARITO	VITO	CRTVTI95E15A662Y
CAMARDA	GRAZIA	CMRGRZ94R41D508G
LA VOLPE	PETRONILLA	LVLPRN95D50A662A
SGAMMA	ANDREA	SGMNDR95R09L328L
QUARANTA	NICOLA	QRNNCL93E09A662W
FRACCALVIERI	ILARIA	FRCLRI94M53F052D
FORCILLO	FEDERICA	FRCFRC95L55A048S
SAPONARO	ANNA ELISA	SPNNLS92D53C136O
DICHIO	ANGELA	DCHNGL95H62F052F
DE FINI	GIUSEPPE	DFNGPP95L27A662B
LABATE	VITTORIO	LBTVTR94C08F915E
DEL SORDO	PIETRO	DLSPTR67S18H645N
MANZIONNA	STEFANIA	MNZSFN94D49L328M
MANCIA	GIULIO	MNCGLI95M22A662B
MASOTINA	ALBERTO	MSTLRT93B08F284C
BAVARO	CLAUDIA	BVRCLD95S51A662D
UNGARI	MARIA PIA	NGRMRP95S53A048N
GALANTE	MARIA TERESA	GLNMTR94S59A048U
CALCAGNILE	GIULIA	CLCGLI95R41C978W
BARBIERI	MADDALENA	BRBMDL94E57F052P
CAPONIO	DANILO	CPNDNL92D04A662K
CONTICCHIO	ANNA MARIA	CNTNMR96C68A662H
D'ANZI	ANNA	DNZNNA95E52F052H
PATERNOSTER	VINCENZO	PTRVCN95F01F052P
PERRONE	FEDERICA	PRRFRC93S69E463C
CARROZZO	FRANCESCA	CRRFNC95S58C424L
CAMPOSEO	GIOVANNA ILARIA	CMPGNN96A59H096P
LASALANDRA	SARA	LSLSRA95R66A225X
VITUCCI	CARMEN BARBARA	VTCCMN95P65L109R
CATALANO	CHIARA	CTLCHR93T45D005G
MINCUZZI	ALESSANDRA	MNCLSN94L63A662K
MAGGIO	ANTONIO	MGGNTN88M30E815J

FERRARO	LUIGI	FRRLGU93M19L049D
PICCIALLO	MARIA ROSARIA	PCCMRS95D58F052R
KOWALSKA	ADRIANA ALEKSANDRA	KWLDNL92C59Z127E
PEDONE	SEBASTIAN	PDNSST94L12H096M
ROMEO	SILVIA MARIA NOVELLA	RMOSVM94R68F112K
SQUEO	LIDIA	SQULDI95L58A048S
MARASCIULO	BETTY	MRSBTY94L45F376K
ALAGI	LUDOVICA	LGALVC94R52E506F
ALBERGA	MARIANA	LBRMRN92T62F262L
ALOIA	GIORGIA	LAOGRG95T59A662X
ANTONACCI	VITO	NTN VTI 94R04 A662O
ARDITO	FEDERICA	RDTFRC95M46L049K
BAFUNNO	DOMENICO	BFNDNC93E06L109A
BELLO	MICHELE ALESSANDRO	BLLMHL89A28L049M
BERARDI	PIETRO	BRRPTR94H27L109I
BOTTALICO	CINZIA	BTTCNZ92T42A662W
BUONO	MARGHERITA	BNUMGH93E42A662B
CAIATI	SILVIA	CTASLV95M48A662F
CALANDRIELLO	ANTONELLA	CLNNNL94A44G712S
CAMPANELLA	FRANCESCO	CMPFNC88D29H096G
CAPONE	FEDERICA	CPNFRC94A54F376Z
CAPUTO	PAOLA	CPTPLA94E54C136R
CAPUTO	ANGELA	CPTNGL93L59A662X
CAROFOLI	FEDERICO MARIA	GRFFRC95C09A893R
CASORELLI	ASSUNTA	CSRSNT95A50F104F
CAVINO	ERIKA	CVNRKE85R62I119M
CHIARELLI	FRANCESCO	CHRFNC95H30A048O
CHIRICO	CLAUDIA	CHRCLD90M71A662X
CIAURRO	GIANMARCO	CRRGMR95S13L049Y
CIPRESSA	GIULIA	CPRGLI93H55C978Y
COMODO	MASSIMILIANO GIUSEPPE	CMDMSM95R02H985S
CONTE	MARIANNA	CNTMNN94D67F027B
CORELLA	ALESSANDRA	CRLLSN95A57G187M
CORMIO	ANGELO	CRMNGL96B07A662T
COVINO	VIRGINIA	CVNVGN94P49H926L
CUPERTINO	ANGELICA	CPRNLC95D66H096D
DAMIANI	FRANCESCA	DMNFNC95H49A662E
D'AMICO	ANGELICA	DMCNLC95C59D508F
DAPRILE	PASQUALE	DPRPQL93D24C514Z
D'AQUINO	MARIA PIA	DQNM RP94M42L049L
D'ARMIENTO	ANTONELLA	DRMNNL95M61E223Y
DE GIOIA	ALESSANDRO	DGELSN94A05C978Q
DE IACO	ALESSANDRA ADA	DCELSN94P42E815Y
DE LUCIA	DILETTA	DLCDTT94R50A662U
DE MARCO	SARA	DMRSRA95E53H579S
DE MARCO	FLORIANA	FMRFRN95P61L109Q

DE MARIA	CATERINA RITA	DMRERN96E62D862A
DE RINALDIS	FRANCESCO	DRNFNC96A22C978Z
DELEONARDIS	GIUSEPPE	DLNGPP94P29C424F
D'ELIA	MARIA	DLEMRA95L60L109M
DELL'OLIO	GIOVANNA	DLLGNN95A47L238S
D'ERI	FRANCESCA	DREFNC95E53F027C
DI CARLO	GABRIELLA	DCRGRL94T47L049J
DI COSOLA	VIVIANA	DCSVVN95S70F280A
DI MOLA	LUANA	DMLLNU89L54A662Q
DI SERIO	SHARON	DSRSRN95A61Z049M
DICIOLLA	ROSSELLA	DCLRSL95P65A662X
DIFONZO	MARCO	DFNMRC95M22A662B
DILECCE	ELENA	DLCLNE94T60H926T
D'ORIA	VALENTINA	DROVNT93S67F152N
FARELLA	PALMA	FRLPLM95A44A225V
FAVALE	FRANCESCA ROSSANA	FVLFNC94M49L049O
FESTA	PAOLA	FSTPLA94L60P052M
FIorentino	CARLA	FRNCRL95D64A225J
FRASSO	ALESSANDRA	FRSLSN95E64A662Y
GADALETA	ORONZO ALESSANDRO	GDLRZL95L21A662B
GALETTA	GIULIA	GLTGLI95S43A662D
GAMMONE	PIERSAVINO	GMMPSV91E16L738I
GATTULLO	LUCA VINCENZO	GTTLVN92E30O669E
GIAMPIETRO	ELISABETTA	GMPLBT94S45A662K
GIAMPIETRO	IDA	GMPDIA95T44A662B
GIANNOTTA	STEFANO GIOVANNI	GNNSFN91A31D862V
GIORGIO	MONICA	GRGMNC95B48A048Y
INCHIGNOLO	ALESSIO DANILO	NCHLSD89A10L109Y
INNOMINATO	MARIANNA	NNMMNN94H67F284G
LABORANTE	LICIANNA	LBRLNN95S44A662E
LAMANUZZI	NATALIA	LMNNTL95C47A883E
LANZELLOTTA	GIUSEPPE	LNZGPP94S25D508V
LATERZA	ROSA	LTRRSO95M69A225J
LEGGIERI	CHRISTIAN	LGGCRS95H26L049V
LOPEZ	SERGIO	LPZSRG94B22A662C
LORUSSO	FRANCESCO	LRSFNC94C11L425W
LOSURDO	MICHELA	LSRMHL94S42Z129E
MAGGIO	ANDREA	MGGNDR95H04I119C
MAIOLO	SARA	MLASRA95R68D851M
MANOSPERTI	MARIA LUISA	MNSMLS95H62D643E
MARSELLA	FRANCESCA	MRSFNC95H46A662G
MARTUCCI	BRIGIDA	MRTBGD95M50E986K
MARZANO	LUCA	MRZLCU95M02A662N
MASCIOPINTO	FRANCESCO CARLO	MSCFNC95D02A662C
MASSA	GUIDO	MSSGDU91L11F839A
MEMOLI	ANNAMARIA	MMLNMR94D54A662Y

MESSINESE	AZZURRA MARIA	MSSZRR95A66L049B
MINORETTI	ROSSELLA	MNRRSL96C54A662V
MOREA	MICAELA CLEMENTINA	MROMLC96B56C134V
MUIA	CHIARA	MUICHR93M67C978Z
MUSCI	FRANCESCA	MSCFNC95P67A048O
MUSCIACCHIO	ANTONIO	MSCNTN95D05L049I
NASCA	RAFFAELLA ARCANGELA	NSCRFL94B48A669S
NASTRO	CHIARA	NSTCHR95B60E882B
NEBBIA	ROSA	NBBRSO94O44H096L
NICEFANO	GIULIANA	CNFGLN95R49A662T
NOTARINCOLA	GRAZIA	NTRGRZ82B63D508Z
NOTARO	ERMANNIO	NTRRNN95C24A662J
ORLANDO	ALESSANDRA	RLN LSN 96E46 L049L
ORLANDO	RAFFAELLA	RLNRFL95E71D851T
PALIERI	GIANLUCA	PLR GLC 91E16 C514C
PALMA	CELESTINO	PLMCST93R15L049S
PALMA	MICOL	PLMMCL96B45H926T
PANARESE	BENEDETTA	PNRBDT94P69E506I
PAPAGNI	LIDIA	PPGLDI94S54A893P
PAPPADA'	LUCA COSIMO	PPPLCS95E15E205W
PARISI	IOLANDA SANTA	PRSLDS91R50A893J
PASTORE	VITO	PSTVTI95A31E038F
PATIMO	ELEONORA	PTMLNR95S48A662T
PELLECCHIA	FEDERICA	PLLFR96B68H501B
PERRONE	ILARIA	PRRLRI95L571119H
PIGNATELLI	PAOLA ALESSANDRA	PGNPLS95C68A669I
PISANO'	ELEONORA	PSNLNR95R69E506A
RAGONE	FIORELLA	RGNFLL85M49A662R
RAUSEO	MARCO	RSAMRC88M25F104T
RICCI	FRANCESCO	RCCFNC96A21A662U
RIPA	FEDERICA MARIA	RPIFRC94A50C349T
ROMANELLI	FABIOLA	RMNFBI94H58L328F
RONDI	SARA	RNDSRA94C47F052R
ROTONDO	FRANCESCO	RTNFNC94D65L109B
SALOMONE	CARMINE	SLMCMN92A14A662E
SASSO	LOREDANA	SSSLDN95L65A883A
SAVINO	CATERINA	SVNCRN93S54C134K
SAVINO	GIUSEPPE	SVNGPP84H11A662O
SAVINO	FRANCESCO	SVNFNC89B25C134H
SEMERARO	FEDERICA	SMRFRC95D51L049S
SENESE	SERGIO	SNSSRG87M08B963L
SERVIDIO	MARIANGELA	SRVMNG94M60D086Y
SICILIANO	AGNESE	SCLGNS95E62F152T
SOLIDORO	MARIA ROSARIA	SLDMRS87B55D883T
SORANNA	ANTONELLO	SRNNNL94S17A048Q
SOZIO	STEFANIA	SZOSFN95P45H096O

SPINAZZOLA	GLORIA	GLRSNZ95A09D643S
STALLONE	ILARIA ANNA ELEONORA	STLLNN77E60F376X
STRILACCI	GIUSEPPE	STRGPP92A10A662L
TANGORRA	FRANCESCO GIUSEPPE	TNGFNC92E13A662F
TARANTINO	GIOVANNI	TRNGNN95L31G786N
TARANTO	FILIPPO	TRNFPP95S06975O
TAVERNISE	GIUSEPPE	TVRGPP95R08A783W
TEDESCO	FRANCESCA	TDSFNCC87L42F284S
VERRONE	DAVIDE MARIA	VRRDDM96A18A662B
VINCI	VALERIA MANUELA	VNCVRB95B49A662Q
VISAGGI	CINZIA	VSGCNZ94H48L109F
VITALE	DANIELA	VTLDNL95L45L328X
VULPIO	STEPHANIE	VLPSPH87L41A662I
ZECCA	CHIARA	ZCCCHR89H48C978B
ZEZZA	MARCO	ZZZMRC95E17E506W
ZONA	AMELIA	ZNOMLA95A65D643I

tutti rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it e pecavvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) del D.r. di nomina della Commissione 1204 del 1.04.2014 rettificato con D.R. 1219 del 3 aprile 2014; della nota 34630 del 12.05.2014 e dei suoi allegati in atti, dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo (a titolo meramente esemplificativo il verbale n. 2, il verbale d'aula 3 e 8) ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati per tutti i motivi in atti e nella parte in cui viola l'anonimato come meglio descritto in atti e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica,

quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza di fatto rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

d1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

d2) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

d3) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

d4) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

e) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

e1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

e2) dei lavori e delle determinazioni della commissione interna all'Ateneo e di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Bari decreto 402 del 7 febbraio 2014 a firma del Rettore Uricchio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

LA TABELLA CHE SEGUE MOSTRA LA POSIZIONE INDIVIDUALE DI OGNI RICORRENTE:

COGNOME	NOME	FACOLTÀ	USER	PASSWORD	PUNTEGGIO	POSIZIONE GRADUATORIA
DRITTONI	DENISE	MEDICINA	02MP42385	MG6Y7GTS	36,4	7297
RUGGIERO	ELVIRA	MEDICINA	02MP42221	SYJT23KZ	36,1	7612
LAVIOLA	DOMENICO	MEDICINA	02MP40924	D7GPBAMY	36	7741
DE LORENZIS	STEFANO	MEDICINA	02MP40704	V5Q93WB9	34,60	9280
BATTAGLIA	ROSSELLA	MEDICINA	02MP42618	9P578G8C	33,7	10527
NATOLA	LEONARDO ANTONIO	MEDICINA	02MP42192	94AMR9CY	33,7	10540

D'ELIA	RITA	MEDICINA	02MP42765	PPBYUYJA	33,5	10776
MARZANO	FRANCESCO	MEDICINA	02MP40224	ZZFEUVWA	33,4	10906
VOLPE	MARIO ANTONIO	MEDICINA	02MP42719	JJUYQDMA	33,10	11379
STUFANO	GIANLUCA	MEDICINA	02MP41086	45CJVYMQ	32,9	11620
ROSELLI	FRANCESCO PAOLO	MEDICINA	02MP43168	F4PTQQBZ	32,8	11736
ALTAMURA	ANNA	MEDICINA	02MP42500	QGYXZYP5	32,7	11861
PICCOLO	ELISABETTA	MEDICINA	02MP40502	CCU6HJUK	32,7	11880
MINDIA	VALERIA	MEDICINA	02MP42976	QZ4PKU3K	32,7	11936
BELVISO	SIMONA	MEDICINA	02MP40241	EV7N5XPR	32,6	11969
DORIA	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP40813	JD8ARGQD	32,5	12117
LATERZA	VINCENZO	MEDICINA	02MP42180	9QG6ASKX	32,5	12163
MONDELLO	GIORGIO	MEDICINA	02MP40933	SDSUFACA	32,4	12263
SBARRA	GIORGIA	MEDICINA	02MP40840	7YTXCWSC	32,30	12396
PUGLIESE	FRANCESCO	MEDICINA	02MP41860	CRYDY4H2	32,3	12400
PUGLIESE	MARIA TERESA	MEDICINA	02MP42073	84XVT6P	32,2	12559
SABATO	ALESSANDRA STEFANIA	MEDICINA	02MP42804	Q6AVPAWU	32,2	12633
RUGGIERO	ENRICA	MEDICINA	02MP40163	96NFEKNK	32,2	12638
LA MONTAGNA	SERENA	MEDICINA	02MP40516	DB9GRV7K	32,1	12727
URLO	MICHELE	MEDICINA	02MP42393	59DVYAQ6	32,1	12743
MINERVINI	VITANGELO	MEDICINA	02MP40832	5VMA35JF	32,00	12809
PISCITELLI	IRENE	MEDICINA	02MP40119	BQAPFM9X	32	12811
OLIVA	FRANCESCO	MEDICINA	02MP42377	X524H8ED	31,9	13052
FRISARDI	MARIA FLAVIANA	MEDICINA	02MP42778	2SWED7NJ	31,9	13073
CORVASCE	FRANCESCO	MEDICINA	02MP40155	4RQ3DXKZ	31,9	13080
CARMINUCCI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP41360	QFXRZ6RP	31,70	13315
BATTISTI	CLAUDIA	MEDICINA	02MP43080	66J6M5RF	31,6	13494
MUOLO	EMANUELA	MEDICINA	02MP43585	QD2387VV	31,3	13854
MAGGI	ISABELLA	MEDICINA	02MP43050	4MJTZ3BQ	31,2	13991
RILIEVI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP43515	2RM8YGHW	31,2	14031
CATALANO	MARIA	MEDICINA	02MP40923	NRAX6G3C	31,2	14101
CANDIA	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP43216	H8UERWF8	31,2	14110
FUSCO	MICHELE GIOVANNI	MEDICINA	02MP43104	E9P7W7VJ	31,1	14173
SANTAMARIA	ANNA	MEDICINA	02MP43020	FY4BCUEV	31,1	14190
CHIFFI	DAVIDE	MEDICINA	02MP42718	8XNRZVV8	31,10	14278
MONGIELLO	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP43183	4PG4T8TN	30,9	14534
CAFORIO MONTESARDO	SERENA	MEDICINA	02MP42361	X7K7NA62	30,8	14563
GUZZI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP41173	RHQVA3YZ	30,8	14600
MALLARDI	GIULIO PIO FEDERICO	MEDICINA	02MP40236	746D8N87	30,8	14728
LOMELE	GIOVANNI	ODONTOIATRIA	02MP43359	M442CB6E	30,8	14759
ELIA	ROBERTO	MEDICINA	02MP43614	CE7WPUV	30,8	14760
POLISENO	CARMINE	MEDICINA	02MP42969	NG3SBB48	30,7	14806
ARIANI	MARIA ANTONIETTA	MEDICINA	02MP43335	EY6NUAU9	30,7	14865
LAUDADIO	CAROLA	MEDICINA	02MP42713	KFUETXQA	30,4	15345
NAVAZIO	CHIARA	MEDICINA	02MP42958	2AT5YAMH	30,3	15444
BARRA	MARIA SPERANZA	MEDICINA	02MP42160	EB2MDRBT	30,3	15514
CASTELLANA	ANNA	MEDICINA	02MP42297	SC9US9WA	30,2	15554
FELLA	ANGELA MARIA	ODONTOIATRIA	02MP43617	HP3VXMX5	30,2	15614
CAMPANELLA	GIANLUCA	MEDICINA	02MP42903	3RTG534N	30,2	15634
TRIDICI	GIULIA	MEDICINA	02mp41105	EPQC33U5	30,1	15710

CAROFILIO	ALESSIA	MEDICINA	02MP40794	E4UNCFGB	30,1	15713
CLARK	CHRISTOPHER	MEDICINA	02MP41908	8N95RTM8	30,1	15741
LABATE	GIANDAVIDE ROSARIO	MEDICINA	02MP43232	JH9PBSNH	30,1	15742
DELL'ORCO	VIVIANA	MEDICINA	02MP42732	6DAFDD2V	30,1	15795
GIORGIO	ALFONSO MARIA	MEDICINA	02MP42738	R5T7YRZN	30	16002
MASSARI	MARIA CHIARA	MEDICINA	02MP41854	RZ4C4CNX	30	16014
DELLA CORTE	PIA	MEDICINA	02MP41608	DDCN5E9B	30	16020
ALBANO	GABRIELE	MEDICINA	02MP42502	4JAPRQCR	30	16049
SURIANO	MIRIAM PIA	MEDICINA	02MP40026	86CRXK3T	29,8	16195
DININNO	FILOMENA	MEDICINA	02MP43190	GJ3N63T5	29,8	16315
BATTISTA	GAIA	MEDICINA	02MP40094	XJHD6DM6	29,7	16416
IURILLI	FEDERICA FRANCESCA	MEDICINA	02MP40018	VZ9BWRQF	29,7	16516
DE ROSIS	VINCENZO	MEDICINA	02MP41595	DZUT2TKR	29,7	16521
REDAVID	LORENZO	MEDICINA	02MP42809	PZWX93EB	29,7	16533
DE SANTIS	ROBERTO	MEDICINA	02MP43028	55VCXTWJ	29,6	16599
POMPILIO	FRANCESCO	MEDICINA	02MP43534	SBX5SDSB	29,6	16618
ZACCARO	STEFANIA	MEDICINA	02MP40750	U9KNJVG8	29,6	16623
ARIANI	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP40944	NGAYWZ5X	29,6	16635
MAGGIO	LAURA	MEDICINA	02MP43012	HXGKCDPT	29,6	16681
ELIA	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP43567	3HAZXDJT	29,60	16717
DISPOTO	ILARIA	MEDICINA	02MP42064	UMJ5TA3W	29,5	16771
CAPPITELLI	JEANNET	MEDICINA	02MP42545	FA9X4QUM	29,4	16915
CARUSO	ANNA CLAUDIA	MEDICINA	02MP40166	2E7KAAFT	29,4	16935
MINIELLO	ENRICO	MEDICINA	02MP40128	BNGJJN68	29,30	17066
CARLINO	IRENE	MEDICINA	02MP40378	SJWFY2T9	29,2	17277
CALABRESE	LILIANA	MEDICINA	02MP42195	TRJFANA7	29,20	17309
MILILLO	FEDERICA	MEDICINA	02MP42702	UMHDC4J7	29,20	17407
GRAVILI	ANNA MARIA	MEDICINA	02MP43523	EQ7MX7B	29,2	17438
BRIENZA	ROBERTO	MEDICINA	02MP41508	KT2MCSEW	29,1	17493
LUPERTO	FRANCESCA	MEDICINA	02MP42403	XA2RTBGF	29,1	17550
GEMMA	GABRIELLA	MEDICINA	02MP42353	UKEQACFM	29	17610
BOCCUZZI	CRISTIANA	MEDICINA	02MP43096	4WK4DB2A	29,4	17716
ITALIANO	MARISTELLA	MEDICINA	02MP43230	FG9R8BX4	29	17724
COSTANZA	EMANUELE	MEDICINA	02MP43587	UVGJ3BCC	28,9	17782
MOLA	ALESSIA	MEDICINA	02MP42759	DS6FC75T	28,90	17804
MUSA	CHIARA	MEDICINA	02MP41432	D73MCZEQ	28,9	17849
LOGALLO	ROSA	MEDICINA	02MP42605	S47ZCEBP	28,9	17895
ERAMO	SAVERIO SERGIO	MEDICINA	02MP40389	NP6EXU4S	28,9	17926
SCHIAVONI	RICCARDO	MEDICINA	02MP40369	R6P34Z7U	28,9	17985
MARTINA	ANNA	MEDICINA	02MP41956	Z2BUPJJX	28,7	18194
DEMICHELE	ELISA	MEDICINA	02MP40747	A2W6MM9V	28,70	18220
TACCARDI	VALERIA	MEDICINA	02MP42563	VSF3UXKX	28,7	18271
RIPOLI	ALESSIO FRANCESCO	MEDICINA	02MP40829	DCPKJFJB	28,6	18309
LAZZARO	FRANCESCA	ODONTOIATRIA	02MP42866	42M2A2E6	28,6	18429
PALMISANO	LEONARDO	MEDICINA	02MP43200	3EDF5KFG	28,60	18444
OLIVETO	ANTONIO	MEDICINA	02MP41506	RBCD4KPW	28,5	18583
RUSSO	CRISTIAN	MEDICINA	02MP40064	539D9KFH	28,50	18703
MEDURI	ALEXANDRE	MEDICINA	02MP43373	B98CHDEN	28,5	18726
CAPRIO	MONICA	MEDICINA	02MP43539	RCMX65FE	28,4	18747
ROLLO	FRANCESCA	MEDICINA	02MP42558	UUZH99FE	28,4	18752

NAPPI	MARIARITA	MEDICINA	02MP42338	RM8V2KEG	28,4	18773
TUNZI	MARCO	MEDICINA	02MP42468	2YG5NEKK	28,4	18809
MORRONE	MARIA	MEDICINA	02MP41014	SR96N46X	32	18824
LIGUIGLI	SALVATORE	MEDICINA	02MP41722	WKJFRC8M	28,4	18888
BRONZINI	LAURA	MEDICINA	02MP40422	YZ53DYJJ	28,30	19029
MASIELLO	ANTONELLA	MEDICINA	02MP42076	B6M45DJS	28,2	19088
GARGANO	CINZIA	MEDICINA	02MP40588	8HPDJPU4	28,2	19233
MININNI	ALESSANRA	MEDICINA	02MP40139	M7VQASRQ	28,1	19323
PALUMBO	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP42745	22XV4A59	28,1	19389
MAZZIOTTI	FAUSTO	MEDICINA	02MP42095	XFUGB7HN	28,1	19407
COLASANTE	ALESSANDRO	MEDICINA	02MP42164	SWCV7QFU	28,10	19431
RICCIARDI	MARIAGRAZIA	MEDICINA	02MP43198	VWSC8SPN	28,1	19477
CATACCHIO	CLAUDIA	MEDICINA	02MP40717	A5C79W26	28	19616
MARRA	MARIA GRAZIA	MEDICINA	02MP42400	9W8NUBGT	28	19635
ALBANESE	ALESSANDRO	MEDICINA	02MP40522	CQUJ4V3U	27,9	19682
IANNUZZIELLO	FRANCESCA	MEDICINA	02MP40633	2W59RWVV	27,9	19688
PIROLO	DANIELE	MEDICINA	02MP40417	PHVH676T	27.90	19730
CORRADO	ANTONIO LUIGI	MEDICINA	02MP43006	FCB8ADA4	27,8	19960
MANFREDI	DAVIDE	MEDICINA	02MP42471	6HDZGDHS	27,8	19979
FERRANTE	MARCO	MEDICINA	02MP42883	UKZ48KHS	27,8	20028
PANNARALE	MARIASSUNTA ROBERTA	MEDICINA	02MP40948	W8WXHCN7	27,7	20063
CONTE	ROBERTA	MEDICINA	02MP42546	C76EEET8	27,7	20082
DEL NEGRO	MARIA CARMELA	MEDICINA	02MP40880	KUUEVFTP	27,7	20135
LABORANTE	MARIA TERESA	MEDICINA	02MP43141	ZUFFPZT9	27,7	20243
SIMEONE	GIOVANNI	MEDICINA	02MP40229	CD5UGUKR	27,6	20334
DE GABRIELE	GIOVANNI	MEDICINA	02MP41532	S37S8BP4	27,6	20363
MICCOLI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP42318	RG9NQ8AV	27,50	20472
BOLOGNINI	GIULIANA	MEDICINA	02MP42993	BCUS8KDF	27,4	20804
BRATTA	JACOPO	MEDICINA	02MP41570	AAJUFGBH	27.30	20822
INNAMORATO	ROSSELLA	MEDICINA	02MP42752	PM9FH7GA	27,2	21124
GIOVE	MARIA CHIARA	MEDICINA	02MP40059	XCZHNJQX	27,1	21148
SPINA	STELLA	MEDICINA	02MP42731	FN5RVNKQ	27,1	21285
PATRUNO	FRANCESCO	MEDICINA	02MP40397	AHP9QGNF	27	21389
RIGANTI	ANASTASIA MARIA ROSARIA	MEDICINA	02MP42746	XYYSZBF	27	21444
ABBRUZZESE	MARIA LUISA	MEDICINA	02MP40787	SY53HEJY	27	21460
FRANCIOSO	FEDERICA	MEDICINA	02MP40337	MCSKTNWZ	27	21512
DE LUCA	DAVIDE SANTE	MEDICINA	02MP41405	8S2YTHGM	27	21531
ANTONACCI	ARIANNA	MEDICINA	02MP40340	9WHUAY6G	26,80	21811
GRIECO	MARIA	MEDICINA	02MP42705	AWPYC6BW	26,8	21870
GIANNELLI	MARTA	MEDICINA	02MP43166	B2N57ZQ2	26,7	21936
SPERTI	ROSALIA	MEDICINA	02MP42625	XGMPNF2H	26,7	21959
CALCIANO	FRANCESCA	MEDICINA	02MP42933	4GEPMBGJ	26,7	22117
CHIRICO	DARIO	MEDICINA	02MP43379	4ADXCKDS	26,6	22207
DE DONATO	VALENTINA	MEDICINA	02MP41799	CWMW5YF2	26.60	22256
MURGOLO	VALENTINA	MEDICINA	02MP40106	V9CS4GMM	26,6	22315
CONTALDO	ELENA	MEDICINA	02MP43338	Z5EAMBZH	26,60	22350
FALCO	GIORGIA	MEDICINA	02MP40414	MJF6URZZ	26,6	22355
CAMPAGNA	RAFFAELLA	MEDICINA	02MP42375	K7HKVD4T	26,4	22597
SANTACROCE	FLAVIA	MEDICINA	02MP42271	M5CGDSD8	26,4	22653
STABILE	DIEGO	MEDICINA	02MP43352	TQ3JHGPY	26,3	22909

PARTIPILO	ANNAMARIA	MEDICINA	02MP43156	6YHWHQMZ	26,3	22945
COVIELLO	MAURO MICHELE	MEDICINA	02MP40894	FZ4HC2KA	26,2	23007
D'AGOSTINO	DOMENICO	MEDICINA	02MP41627	DU88EMA9	26,2	23050
RIZZI	DANIELE	MEDICINA	02MP42467	QW555C92	26,2	23069
GUARRASI	NAZARENO	MEDICINA	02MP42359	4954YBPJ	26,2	23082
BARTOLI	GIULIA	MEDICINA	02MP40571	J49EN5PW	26,2	23084
LAGIOIA	PAOLA	MEDICINA	02MP42862	ZVFN8R72	26,2	23104
DI CAGNO	AUGUSTO	MEDICINA	02MP41538	M6J86QTY	26,1	23216
NIRCHIO	MARIANGELA	MEDICINA	02MP42907	J4T85B9S	26,1	23317
LIPPOLIS	ORESTE	MEDICINA	02MP42102	VS8MWND4	26,1	23327
PERAGINE	ALESSIA	MEDICINA	02MP42380	364ZTA3G	26	23522
CASOLARO	GIANMARCO	MEDICINA	02MP43354	K2MA7NDQ	25,9	23566
ROBUSTELLA	FEDERICA	MEDICINA	02MP41776	JAGBAJYG	25,8	23855
PIROZZOLO	LUCA	MEDICINA	02MP43458	ZVHVTJ9Y	25,8	23998
MARINO	MARIA CARMEN	MEDICINA	02MP43370	XEJSP69X	25,5	24069
ADDANTE	SILVANA	MEDICINA	02MP41442	4AURDTHY	25,60	24183
RISPO	MATTIA	MEDICINA	02MP40159	CS929F5T	25,6	24358
PINTO	ARCANGELA GABRIELLA	MEDICINA	02MP43528	G33BSKHZ	25,4	24713
RICCIARDELLI	ANNA	MEDICINA	02MP42307	79YYXE4A	25,4	24731
ANGELETTI	CARLO	MEDICINA	02MP41268	498PRWUB	25,4	24768
VITOBELLO	ANDREA	MEDICINA	02MP40255	M27YM4V9	25,4	24786
NACCI	VIRGINIA	MEDICINA	02MP43392	DJVSA5CH	25,4	24818
CELESTRE	ALESSIO	MEDICINA	02MP43541	U9F7VSDW	25,3	24880
BITONTO	GIANLUCA	MEDICINA	02MP42396	TBVGGSKE	25,3	24913
VERGARO	GRETA	MEDICINA	02MP42005	PHH3TRSC	25,2	25001
COLAPIETRA	SELENE PIA	MEDICINA	02MP40311	N8J5MVYU	25,20	25183
DE CARLO	ANTONIO	MEDICINA	02MP41732	BS9D5XKT	25,1	25253
DI VITTORIO	ORNELLA	MEDICINA	02MP43083	ASC8W4B6	25,1	25306
ALOISIO	DAVIDE	MEDICINA	02MP40826	NYAJPUUF	25,1	25397
DEFAZIO	MARCO PIO	MEDICINA	02MP40454	3NFBUXC	25,1	25457
DI STEFANO	AGATA ANTONELLA	MEDICINA	02MP40726	MAGXKUD5	25	25543
FORTUNATO	FRANCESCO	MEDICINA	02MP43002	HWRBNHYA	25	25587
PECICCIA	LUISA	MEDICINA	02MP43058	S78SFDCF	25	25619
GADALETA	ELISA	MEDICINA	02MP41779	KQG2ETX2	24,9	25671
GADALETA	LUCA	MEDICINA	02MP43206	S9UHTQDS	24,9	25773
LINSALATA	CLAUDIO ORONZO	MEDICINA	02MP42710	4W6AURF4	24,9	25775
ALVINO	ALESSANDRO	MEDICINA	02MP40150	MR9A4CSA	24,8	25945
ROMANO	LUIGI	MEDICINA	02MP41903	X52R75Z4	24,8	26026
TOLLA	LUCIA	MEDICINA	02MP43425	QS8PXWKQ	24,8	26096
CAZZATO	ILARIA	MEDICINA	02MP42456	Z8DF939P	24,7	26136
URSO	CLARISSA	MEDICINA	02MP41310	NQ4K7Y9G	24,7	26230
MARSALA	ANTONINO	MEDICINA	02MP43446	FYE7PUKC	24,7	26273
DE CARLO	SARA	MEDICINA	02MP43043	BEWGBYCZ	24,7	26301
MILELLA	LUCIA	MEDICINA	02MP40003	9AQS78Y5	24,6	26485
MARRA	FRANCESCA	MEDICINA	02MP42325	BCRMTM6R	24,5	26666
SANTOVITO	GIOVINA SIMONA	MEDICINA	02MP43529	G3HSZEQ7	24,4	26838
COLONNA	ANTONIETTA MARIA DANIELA	MEDICINA	02MP41393	4F22CAMS	24,4	26857
CATERINO	NOEMI MARIA CRISTINA	MEDICINA	02MP40610	KGAY6JFG	24,3	27064
CONFORTI	CLAUDIA	MEDICINA	02MP40640	3KU89MEA	24,3	27144

RESTA	CLAUDIA	MEDICINA	02MP42530	4KHNMZ99	24,3	27152
PANICO	FEDERICA	MEDICINA	02MP41277	BFRVHC3K	24,1	27474
LA PENNA	MARIANGELA	MEDICINA	02MP40210	GC9ZNP76	24,1	27533
VISCHI	VITTORIA	MEDICINA	02MP40107	GY8S4DWX	24	27633
LUCIA	CARLO	MEDICINA	02MP43019	XTXSKEUK	23,9	27950
LOPIANO	EDMONDO	MEDICINA	02MP42551	7VUSE525	23,9	28009
CASCIABANCO	EMANUELA	MEDICINA	02MP41196	FTDJXDCD	23,8	28120
GARZARELLI	GABRIELE	MEDICINA	02MP40419	ADPRFZJT	23,7	28324
MACINA	MARCO	MEDICINA	02MP43527	BR8ERCXT	23,5	28812
NAPOLETANO	ANGELICA	MEDICINA	02MP40653	K5BT6RXB	23,4	28982
CASSETTA	DANILO	MEDICINA	02MP42639	EFBUXVWT	23,4	29064
SIMONE	DONATELLA	MEDICINA	02MP40401	A6Y8YB7S	23,4	29098
MASIELLO	BIANCA MARIA	MEDICINA	02MP40361	C79956JF	23,3	29202
MATTIA	FRANCESCA	MEDICINA	02MP43380	ZQXK7QR9	23,3	29205
MILANO	VALERIA	MEDICINA	02MP40873	2RN3TX5A	23,2	29427
PROTOPAPA	ALBERTO	MEDICINA	02MP42480	ZF77GY9U	23,2	29586
PENZA	MARIA GIULIA	MEDICINA	02MP42216	FMZD3EEM	23,1	29668
LANZELLOTTA	ILARIA	MEDICINA	02MP42482	HH5F8U9N	23,1	29680
GIANCIOTTA	MARIANGELA	MEDICINA	02MP43041	RMMAKG7Z	23,1	29690
TAURO	SEBASTIANO LUCA	MEDICINA	02MP40820	C69DGVUN	23,1	29705
NAPOLETANO	GABRIELE	MEDICINA	02MP42577	XGBHSHW3	23,1	29733
RAMUNNI	LUIGI ANSELMO	MEDICINA	02MP41103	ECZDDGMX	24	29959
ARGENTIERO	GIANMARCO	MEDICINA	02MP41152	ZSTXS395	22,90	30239
DI SANTO	LAURA	MEDICINA	02MP40435	TCZ7GB49	22,8	30268
MORGA	FRANCESCA	MEDICINA	02MP41577	BKDDZB52	22,8	30450
DOEV	ALAN	MEDICINA	02MP43242	6WHUK6CQ	22,7	30596
CICCARONE	DORA ALBA	MEDICINA	02MP41163	7ZBAMP5W	22,7	30621
TUNDO	ANTONIO MIRKO	MEDICINA	02MP40758	RH4Q94AM	22,6	30669
PIETROCOLA	FRANCESCA	MEDICINA	02MP40525	VZ3YB8YK	22,6	30702
RISOLA	MIRIANA	MEDICINA	02MP42390	2JEBNMVB	22,60	30732
AMORUSO	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP41800	D32YK875	22,5	30905
MAGGIO	CLARISSA	MEDICINA	02MP41408	NT24KMQY	22,5	31067
VISCEGLIA	MARIA ANNUNZIATA	MEDICINA	02MP42857	M3PE4JP9	22,5	31075
VOGLINO	SIMONA	MEDICINA	02MP41756	CBZ9U86H	22,5	31131
CARITO	VITO	MEDICINA	02MP41582	AEM9PJ6V	22,40	31176
CAMARDA	GRAZIA	ODONTOIATRIA	02MP42381	8NHFSPT3	22,4	31377
LA VOLPE	PETRONILLA	MEDICINA	02MP41733	RUYNBQ7F	22,2	31668
SGAMMA	ANDREA	MEDICINA	02MP40609	H4XPENNP	22,20	31724
QUARANTA	NICOLA	MEDICINA	02MP43193	TUQCS2US	22,1	32028
FRACCALVIERI	ILARIA	MEDICINA	02MP42475	BG9V3E5R	22,1	32035
FORCILLO	FEDERICA	MEDICINA	02MP41091	8BJ7F5Z5	22	32093
SAPONARO	ANNA ELISA	MEDICINA	02MP43416	QCF8XGEU	22	32120
DICHIO	ANGELA	MEDICINA	02MP41267	YH73ER44	21,9	32418
DE FINI	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP41003	2JCB7MNE	21,8	32519
LABATE	VITTORIO	MEDICINA	02MP42882	DVQNFJ7F	21,7	32759
DEL SORDO	PIETRO	ODONTOIATRIA	02MP41122	M9SERZQT	21,60	33086
MANZIONNA	STEFANIA	MEDICINA	02MP42735	SAPKMH7Q	21,5	33174
MANCIA	GIULIO	MEDICINA	02MP40877	82NU5XUJ	21,5	33259
MASOTINA	ALBERTO	MEDICINA	02MP43308	Y829GSFM	21,50	33273
BAVARO	CLAUDIA	MEDICINA	02MP40447	9W5FFGT5	21,4	33382
UNGARI	MARIA PIA	MEDICINA	02MP40429	E96TBTPD	21,4	33498

GALANTE	MARIA TERESA	MEDICINA	02MP42303	FBRV5XJG	21,3	33723
CALCAGNILE	GIULIA	MEDICINA	02MP40666	TMTF5FWM	21,2	33953
BARBIERI	MADDALENA	MEDICINA	02MP42772	QEWDBP32	21,2	33975
CAPONIO	DANILO	MEDICINA	02MP43202	3AB44CE6	21,2	34019
CONTICCHIO	ANNA MARIA	MEDICINA	02MP40063	Q3FFGG8Y	21	34409
D'ANZI	ANNA	MEDICINA	02MP41573	SS76XYRJ	20,9	34730
PATERNOSTER	VINCENZO	MEDICINA	02MP40627	4ZH3QSWT	20,7	34988
PERRONE	FEDERICA	MEDICINA	02MP43097	W5SUU3N8	20,7	34999
CARROZZO	FRANCESCA	MEDICINA	02MP40409	GB9RKADR	20,6	35232
CAMPOSEO	GIOVANNA ILARIA	MEDICINA	02MP40143	3E6T5Q9B	20,6	35311
LASALANDRA	SARA	MEDICINA	02MP40503	CWBYS3C9	20,60	35380
VITUCCI	CARMEN BARBARA	MEDICINA	02MP40718	BZZ74QJF	20,5	35558
CATALANO	CHIARA	MEDICINA	02MP43062	9FCH3WJ3	20,3	35993
MINCUZZI	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP42559	RX9XXF4F	20,3	36068
MAGGIO	ANTONIO	MEDICINA	02MP43584	FRP88F3K	20,3	36090
FERRARO	LUIGI	MEDICINA	02MP43175	9YXRFBVES	20,3	36093
PICCIALLO	MARIA ROSARIA	MEDICINA	02MP41613	GQ7SQZGY	20,3	36114
KOWALSKA	ADRIANA ALEKSANDRA	MEDICINA	02MP43404	XNDCPNV8	20,2	36310
PEDONE	SEBASTIAN	ODONTOIATRIA	02MP42562	MMC2BPG9	20,2	36377
ROMEO	SILVIA MARIA NOVELLA	MEDICINA	02MP42352	GA3FESPU	20,1	36453
SQUEO	LIDIA	MEDICINA	02MP41002	GX5GAJAD	20,1	36486
MARASCIULO	BETTY	MEDICINA	02MP42580	3HZJUCWJ	20	36781
ALAGI	LUDOVICA	MEDICINA	02MP42408	RXC8KFSG	17,1	
ALBERGA	MARIANA	MEDICINA	02MP43324	ZMECQG2N	13,4	
ALOIA	GIORGIA	MEDICINA	02MP40285	RA5MDUUJ	11,9	
ANTONACCI	VITO	MEDICINA	02MP42387	EF2R3X6A	13,4	
ARDITO	FEDERICA	MEDICINA	02MP40931	G96NCZPQ	18,5	
BAFUNNO	DOMENICO	ODONTOIATRIA	02MP43189	JE5N4SEY	17,90	
BELLO	MICHELE ALESSANDRO	MEDICINA	02MP43577	58FJ2458	7,30	
BERARDI	PIETRO	MEDICINA	02MP42642	6VVEJXT6	17,8	
BOTTALICO	CINZIA	MEDICINA	02MP43393	PUZ2AZDW	18,9	
BUONO	MARGHERITA	MEDICINA	02MP43165	6ESGCXNB	18,7	
CAIATI	SILVIA	MEDICINA	02MP40960	4ZN7CGSW	17,9	
CALANDRIELLO	ANTONELLA	MEDICINA	02mp43056	FYFHY9HR	12,3	
CAMPANELLA	FRANCESCO	MEDICINA	02MP43542	MCNP8SA6	17,1	
CAPONE	FEDERICA	MEDICINA	02MP42997	3SNMDQD3	12	
CAPUTO	PAOLA	MEDICINA	02MP42729	BR5H2Z6N	19,5	
CAPUTO	ANGELA	MEDICINA	02MP43215	2S77M4XZ	17	
CAROFOLI	FEDERICO MARIA	MEDICINA	02MP41883	5Y5C5405	21	
CASORELLI	ASSUNTA	MEDICINA	02MP42167	UYFA89Q7	16,9	
CAVINO	ERIKA	MEDICINA	02MP41143	WTYBSKHW	19,2	
CHIARELLI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP41175	FNSEJRYX	17,90	
CHIRICO	CLAUDIA	ODONTOIATRIA	02MP43538	B5XDZJC2	10,6	
CIAURRO	GIANMARCO	MEDICINA	02MP40453	98AZWPBT	12,50	
CIPRESSA	GIULIA	MEDICINA			19,80	
COMODO	MASSIMILIANO GIUSEPPE	MEDICINA	02MP40617	BTTMTPKW	8,5	
CONTE	MARIANNA	MEDICINA	02MP42762	KA8746WE	13,3	
CORELLA	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP42154	BE3C5UNP	18,8	
CORMIO	ANGELO	MEDICINA	02MP40154	HYWVN7JZ	13,1	

COVINO	VIRGINIA	MEDICINA	02MP42534	JB34XRUW	19	
CUPERTINO	ANGELICA	MEDICINA	02MP41625	YDQ345D5	15	
DAMIANI	FRANCESCA	MEDICINA	02MP41406	YTS9RE3T	12,8	
D'AMICO	ANGELICA	MEDICINA	02MP41901	QWGV9APG	19,8	
DAPRILE	PASQUALE	MEDICINA	02MP43214	8KKXUBKB	18,8	
D'AQUINO	MARIA PIA	MEDICINA	02MP42555	PACRMB47	22,1	
D'ARMIENTO	ANTONELLA	MEDICINA	02MP40890	Z6YZ5MVX	18,4	
DE GIOIA	ALESSANDRO	MEDICINA	02MP43952	C3XUHDMS	15,7	
DE IACO	ALESSANDRA ADA	MEDICINA	02MP42484	FM8EN3XN	5,7	
DE LUCIA	DILETTA	MEDICINA	02MP42404	3XPFPMW7	13,5	
DE MARCO	SARA	MEDICINA	02MP41567	E7NWWFQB	13,7	
DE MARCO	FLORIANA	MEDICINA	02MP40715	WSAY7SDE	4,1	
DE MARIA	CATERINA RITA	MEDICINA	02MP40088	AWBYZKY5	16	
DE RINALDIS	FRANCESCO	MEDICINA	02MP40167	NGT26T33	18,1	
DELEONARDIS	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP42525	GK248S96	8,6	
D'ELIA	MARIA	MEDICINA	02MP41075	4YQWXADY	10,4	
DELL'OLIO	GIOVANNA	MEDICINA	02MP42157	59VDRAH8	4,3	
D'ERI	FRANCESCA	MEDICINA	02MP41547	YUH2UBKQ	19,1	
DI CARLO	GABRIELLA	MEDICINA			31,70	
DI COSOLA	VIVIANA	MEDICINA	02MP40373	BWWPBXWN	13,10	
DI MOLA	LUANA	MEDICINA	02MP43522	RV758EVE	17,8	
DI SERIO	SHARON	ODONTOIATRIA	02MP42082	SYP5ZC54	0,9	
DICIOLLA	ROSSELLA	MEDICINA	02MP40755	DDZ5BKCV	18,3	
DIFONZO	MARCO	MEDICINA	02MP40864	ACB24RCF	16	
DILECCE	ELENA	MEDICINA	02MP42342	DWQ8JBYD	18,7	
D'ORIA	VALENTINA	MEDICINA	02MP43087	S69QJRFU	2,8	
FARELLA	PALMA	MEDICINA	02MP4176	X57RPV4S	1	
FAVALE	FRANCESCA ROSSANA	MEDICINA	02MP42476	MHYTNAAE	15,7	
FESTA	PAOLA	MEDICINA	02MP42630	95BQN8PB	16,8	
FIorentino	CARLA	MEDICINA	02MP41654	PE2UYG9H	9,8	
FRASSO	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP41389	BC7GA3JU	16,1	
GADALETA	ORONZO ALESSANDRO	MEDICINA	02MP41078	ERNMBBEV	15,70	
GALETTA	GIULIA	MEDICINA	02MP40424	NFVHMP26	11,1	
GAMMONE	PIERSAVINO	MEDICINA	02MP43467	35D26TAJ	17,5	
GATTULLO	LUCA VINCENZO	MEDICINA	02MP43464	5UTQ2GJ9	19,4	
GIAMPIETRO	ELISABETTA	MEDICINA			19,6	
GIAMPIETRO	IDA	MEDICINA			10,6	
GIANNOTTA	STEFANO GIOVANNI	MEDICINA	02MP43412	MRTY42SK	16,5	
GIORGIO	MONICA	MEDICINA	02MP42083	8RK7ST2S	15,9	
INCHIGNOLO	ALESSIO DANILO	MEDICINA			23	
INNOMINATO	MARIANNA	MEDICINA	30MP40481	9TJN5Z5P	26,70	
LABORANTE	LICIANNA	MEDICINA	02MP40430	7CFRMEEB	1,10	
LAMANUZZI	NATALIA	MEDICINA	02MP41864	6YPM427P	12	
LANZELLOTTA	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP42253	4Q2Y9KC8	28,2	
LATERZA	ROSA	MEDICINA	02MP40818	7ENN3Z2P	18,8	
LEGGIERI	CHRISTIAN	MEDICINA	02MP40810	E3EWSFDU	28,20	
LOPEZ	SERGIO	ODONTOIATRIA	02MP42913	WHWCZ4HZ	16,8	
LORUSSO	FRANCESCO	ODONTOIATRIA	02MP42894	5C7669JU	5	
LOSURDO	MICHELA	MEDICINA	02MP42262	CA8T9WWZ	2,80	
MAGGIO	ANDREA	MEDICINA	02MP41437	WDASGRZE	13,1	

MAIOLO	SARA	MEDICINA	02MP40540	F5JRC95H	12,5	
MANOSPERTI	MARIA LUISA	MEDICINA	02MP41296	8MKWQ4PA	17,3	
MARSELLA	FRANCESCA	MEDICINA	02MP41436	4AJ7WYC8	8,8	
MARTUCCI	BRIGIDA	MEDICINA	02MP40906	MP6AY76M	12,6	
MARZANO	LUCA	MEDICINA	02MP41059	7597J7UB	9,4	
MASCIOPINTO	FRANCESCO CARLO	MEDICINA	02MP41760	9EYJU8PJ	1,40	
MASSA	GUIDO	MEDICINA	02MP43403	SBY69V77	17,7	
MEMOLI	ANNAMARIA	MEDICINA	02MP42712	GXXZFQFF	15	
MESSINESE	AZZURRA MARIA	MEDICINA	02MP42126	XK94Y4BW	19,4	
MINORETTI	ROSSELLA	MEDICINA	02MP40061	RS9RBYVP	1	
MOREA	MICAELA CLEMENTINA	MEDICINA	02MP40123	XS3NTC7Z	12,2	
MUIA	CHIARA	MEDICINA	02MP43053	NPCMJQFF	9,7	
MUSCI	FRANCESCA	MEDICINA	02MP40764	9X5A8EHQ	16,1	
MUSCIACCHIO	ANTONIO	ODONTOIATRIA	02MP41764	TY5CXWDK	8,3	
NASCA	RAFFAELLA ARCANGELA	MEDICINA			30,1	
NASTRO	CHIARA	MEDICINA	02MP41968	Y47ZHFX3	19,1	
NEBBIA	ROSA	MEDICINA	02MP42724	2UHXJQCD	19,5	
NICEFANO	GIULIANA	MEDICINA	02MP40651	XFS6PEBH	14,8	
NOTARINCOLA	GRAZIA	MEDICINA	02MP43626	6SQ3RQTF	2,4	
NOTARO	ERMANNIO	MEDICINA	02MP41717	ZJRWX85M	14,4	
ORLANDO	ALESSANDRA	MEDICINA	02MP40055	U5VQ4KM7	15,8	
ORLANDO	RAFFAELLA	MEDICINA	02MP41434	X3CPDPB8	14,9	
PALIERI	GIANLUCA	MEDICINA			30,2	
PALMA	CELESTINO	MEDICINA	02MP43014	65BHQJHK	18,7	
PALMA	MICOL	MEDICINA	02MP40109	Y338U22S	8,70	
PANARESE	BENEDETTA	MEDICINA	02MP42532	BB84PR6P	15,7	
PAPAGNI	LIDIA	MEDICINA	02MP42254	DY74FEYY	9,2	
PAPPADA'	LUCA COSIMO	MEDICINA	02MP41541	4RHQCUUE	18,1	
PARISI	IOLANDA SANTA	MEDICINA	02MP43434	G8Y48QNM	16,7	
PASTORE	VITO	MEDICINA	02MP42111	SWG8B8R	19,4	
PATIMO	ELEONORA	MEDICINA	02MP40449	GDCVD35Z	14,5	
PELLECCHIA	FEDERICA	MEDICINA	02MP40030	76QNJ55Z	19	
PERRONE	ILARIA	MEDICINA	02MP41028	4A4TGUKZ	18,6	
PIGNATELLI	PAOLA ALESSANDRA	MEDICINA	02MP41762	FZBFX87P	18	
PISANO'	ELEONORA	MEDICINA	02MP40544	3F698UPE	4,6	
RAGONE	IORELLA	MEDICINA	02MP41134	DUCNGHEP	8,2	
RAUSEO	MARCO	MEDICINA	02MP43551	KA4SNY7T	15,10	
RICCI	FRANCESCO	MEDICINA	02MP40132	6DBVRYX5	13,9	
RIPA	FEDERICA MARIA	MEDICINA	02MP43023	BZVWHZ62	4,7	
ROMANELLI	FABIOLA	MEDICINA	02MP42554	MER2EAU8	19,7	
RONDI	SARA	MEDICINA	02MP42876	XBVK3RXW	7,8	
ROTONDO	FRANCESCO	MEDICINA	02MP42792	YJQQFHGY	6,7	
SALOMONE	CARMINE	MEDICINA	02MP43475	MA3BZRJC	8,5	
SASSO	LOREDANA	MEDICINA	02MP41024	4PFTXUE9	17,1	
SAVINO	CATERINA	ODONTOIATRIA	02MP43034	HEZ7AH5G	17,6	
SAVINO	GIUSEPPE	MEDICINA	02MP41144	YKAVH8J5	11,3	
SAVINO	FRANCESCO	ODONTOIATRIA	02MP43557	U3BPD4F3	8	
SEMERARO	FEDERICA	MEDICINA	02MP41725	3W8KWY2H	9,80	
SENESE	SERGIO	ODONTOIATRIA	02MP42622	ZDWTYHKD	10	
SERVIDIO	MARIANGELA	MEDICINA	02MP42483	YSXHUQ43	16,3	
SICILIANO	AGNESE	MEDICINA	02MP41546	QFG98DZR	10,90	

SOLIDORO	MARIA ROSARIA	MEDICINA	02MP41140	K239Z2KD	17,9	
SORANNA	ANTONELLO	MEDICINA	02MP42269	4V3HW4CZ	15,60	
SOZIO	STEFANIA	MEDICINA	02MP40879	5F9J6ZG5	18	
SPINAZZOLA	GLORIA	MEDICINA	02mp42175	HXPVQQXY	8,9	
STALLONE	ILARIA ANNA ELEONORA	MEDICINA	02MP41119	4JAG4CYQ	17,20	
STRILACCI	GIUSEPPE	ODONTOIATRIA	02MP43454	X3NNKT9A	14,9	
TANGORRA	FRANCESCO GIUSEPPE	MEDICINA	02MP43408	FEWJUQD3	5,4	
TARANTINO	GIOVANNI	MEDICINA	02MP41052	ZPHUZYMR	18,3	
TARANTO	FILIPPO	MEDICINA	02MP40438	GRDZFM5S	9,7	
TAVERNISE	GIUSEPPE	ODONTOIATRIA	02MP40630	2NN2SC5P	7,9	
TEDESCO	FRANCESCA	MEDICINA			11	
VERRONE	DAVIDE MARIA	MEDICINA	02MP40110	CK63WQ6Z	13,00	
VINCI	VALERIA MANUELA	MEDICINA	02MP42055	S26RGASE	16,1	
VISAGGI	CINZIA	MEDICINA	02MP42601	A475SJ4H	15,8	
VITALE	DANIELA	MEDICINA	02MP41211	N45F8CPB	17,5	
VULPIO	STEPHANIE	MEDICINA	02MP41107	KUPNFS4S	19,00	
ZECCA	CHIARA	MEDICINA	02MP43563	DTMY6CJE	12,6	
ZEZZA	MARCO	MEDICINA	02MP41557	NY5MCFT2	19,20	
ZONA	AMELIA	MEDICINA	02MP42127	VJT6TSMR	16,3	

SI PRECISA CHE IN ATTI VI È TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEI CANDIDATI ATTESTANTE OGNI SINGOLA POSIZIONE, A COMPLETAMENTO DI QUANTO SOPRA.

1. Il test di ammissione e il plico rubato a Bari.

1.1. L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Bari. La tabella allegata (rimessa solo per comodità espositiva al termine della parte in fatto) riporta i dati dettagliati dei ricorrenti poi rimessi nello stesso fascicolo di parte corredati di codici personali per la prova e ulteriori e forse anche ultronee schede in atti sotto la forma di autocertificazioni.

1.2. Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

I verbali in atti riportano quasi fedelmente quanto è accaduto nell'aula 3. **Non venivano sorteggiati due candidati, ma si proponevano** per la verifica dei pacchi due candidati: Dibello Antonio e Stallone Ilaria. Il verbale dell'aula incriminata riporta: *“La commissione, il responsabile d'aula e i candidati Di Bello Antonio, Stallone Ilaria Anna Eleonora e Sciacca Giuseppina hanno evidenziato su uno dei due plichi contenenti moduli risposte (dal n. 3651 al 3700) consegnati in aula III di economia delle anomalie.”*

L'Avv. Di Bello e l'Avv. Stallone presenti nell'aula dei c.d. “grandi d'età” si accorgono che un pacco giunto in aula ha qualcosa che non va, nonostante come riferito anche nel verbale n. 2 *“il sigillo si presenti integro”* e non sia stranamente saltato. Notano nella parte sottostante al pacco che il nastro è stato leggermente *“scollato”* (il termine è quello del verbale 2 che a nostro avviso non coincide pienamente con i fatti occorsi) ad arte, ovvero senza far saltare il delicatissimo sigillo strutturato e ideato dal Cineca e dal Miur per “scattare” anche per manomissioni del nastro adesivo.

A quel punto inizia una discussione con i sorteggiati (*rectius*, candidati offertisi spontaneamente - sono già laureati in legge e Avvocati di professione ma con un sogno mai

realizzatosi di diventare medici) e “*la commissione decide, d’accordo con i candidati e la polizia di stato, di aprire il plico in questione e contare i moduli contenenti al suo interno. Le buste risultano essere 49 anziché 50. Il plico viene sostituito con un altro completamente integro contenente i plichi dal n.3601 al 3650*”.

Ma ora vediamo quel che è successo nell’aula 8, meno nota alla cronache. Il verbale dell’aula riporta:

“AULA VIII DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (...)”

- > *Moduli risposta chiusi in busta consegnati al termine della prova n. 66*
- > *Moduli anagrafica consegnati al termine della prova n. 66*
- > *Moduli risposta annullati consegnati al termine della prova n. 66*
- > *Questionari utilizzati consegnati al termine della prova n. 66*

In chiusura è stata riscontrata la mancanza di un ~~plico~~ (la parola è stata cancellata con una riga dai verbalizzanti) questionario utilizzato. Quindi consegna 65 questionari.”

Dunque **da 66** questionari (o plichi? rileva ma dopo i noti fatti fino ad un certo punto) **a 65**. Manca di nuovo altra documentazione con le domande del test.

Insomma non solo manca un plico, manca anche un questionario. A dirlo è l’Ateneo nel suo verbale e nel questionario vi sono le domande, tanto per capirci i 60 quesiti uguali per tutta una prova nazionale. La Commissione se ne è accorta al termine non sanzionando o non individuando il candidato interessato, ma ha notato che manca un questionario e dunque ha controllato la documentazione che i candidati dovrebbero consegnare in una busta. In tale aula pertanto i commissari per essersi accorti dell’assenza di un questionario hanno violato l’anonimato. Ma non solo.

Stessa cosa avverrà nelle aule H e V (5 a numero romano): in entrambi i casi viene consegnato un questionario in meno e il tutto è verbalizzato.

Perché rileva anche questa ulteriore censura?

Rileva poiché se analizzata unitamente alle irregolarità (vd. il motivo specifico sulle irregolarità a Bari vd. motivo III) denunciate all’Udu e riportate nelle schede in atti dei ricorrenti, nonché nella denuncia querela alla Procura della Repubblica emerge una fuga di notizie e di persone, nonché anche porte aperte e l’utilizzo di telefonini e strumentazione elettronica che denotano come la prova di Bari e non solo sia stata alterata.

Non è un mistero che l’Ateneo di Bari sia da sempre al centro di critiche e indagini su più livelli e come a seguito dello scandalo del 2007 Bari sia tra le poche università dotate di sistemi generali per schermare i telefonini e i sistemi elettronici. Diversamente dagli scorsi anni l’Ateneo di Bari non ha adottato sistemi di schermatura o oscuramento e ha scelto di farlo nell’anno accademico in cui prima del test hanno rubato un plico.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l’Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l’annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili¹. All’epoca l’Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un’unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle posizioni del

¹ **Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne** (<http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie>)

Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale.

Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*. La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso sono irrilevanti per la censura che ci occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Abbiamo visto che si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: *“**Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia**”*.

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, nel giudizio e non solo, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a “cascata” di tutta la prova nazionale.

Nello stesso senso il Rettore Uricchio si è espresso in interviste rinvenibili facilmente on line² *“C'è stato anche un momento di panico, di paura, perché c'era un plico in meno, ma è risultato poi essere stato consegnato in un'altra sede universitaria **dopo le verifiche che lo stesso Ministero ha tempestivamente fatto, e quindi è stata autorizzata la prosecuzione della prova senza alcuna difficoltà per i partecipanti**”*

Quali siano queste verifiche ministeriali, come sia intervenuta questa autorizzazione il Ministero non lo chiarisce omettendo di riscontrare l'accesso agli atti, plurimo e ripetuto, di questa difesa.

Prosegue il Magnifico nella sua intervista agli atti anche del procedimento penale:

“DOVE ERA STATO CONSEGNATO?

“Pare sia a Milano”

QUINDI NON C'E' RISCHIO DI ANNULLAMENTO?

*“No, assolutamente no anzi. **Il Ministero** a cui abbiamo subito chiesto se potevamo procedere nelle prove, ci ha assicurato e ci ha detto di andare avanti perché se ci fosse stato un blocco della procedura avrebbe riguardato l'intero territorio nazionale e quindi la questione è rientrata dopo le opportune verifiche che sono state fatte in ambito ministeriale”*.

Ancora una volta le sorti dei nostri ragazzi sono state decise da verifiche non note, non pubbliche e a nostro avviso poco trasparenti, condotte con l'inganno che il plico scomparso fosse

² vd. <http://www.youtube.com/watch?v=gvbN9YXORQ0>

alla Bicocca.

Così il Miur dopo aver indotto l'Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell'11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

“Università, Miur: test Medicina non sarà annullato. Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati”
(...)

Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova”.

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a....Bari³.

2. La prova di concorso e la violazione dell'anonimato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

I fatti di Bari e il plico sottratto non possono non collegarsi con il vizio dell'anonimato che denuncia da anni la difesa. Il comunicato del Miur appena riportato dell'11 aprile pare difatti riferire che la sottrazione non sia imputabile al Ministero, ma all'Ateneo di Bari, e che la manomissione sia avvenuta dopo l'uscita dei pacchi dal Cineca, probabilmente a poche ore dalla prova. La manomissione potrebbe essere avvenuta nel tragitto dal Cineca, nella Caserma dei Carabinieri, nel tragitto dalla Caserma all'Ateneo, o poco prima dell'arrivo in Ateneo. Queste due ultime ipotesi, le più probabili, con un test completamente anonimo e “chiuso” all'esterno, avrebbero vanificato la possibilità di incidere sui risultati, limitandola ad uno o qualche candidato predeterminato per cui il reato di “furto del plico finalizzato alla truffa⁴” era stato invece commesso. Invece la struttura del test con un codice alfanumerico e una serie di identificazioni dei candidati hanno probabilmente reso ancor di più trasmissibili le risposte. Carte di identità in bella mostra sul tavolo accanto ai codici identificativi, varie e continue forme di identificazione, candidati fatti uscire in qualsiasi momento e varie irregolarità poi analizzate (motivo III) hanno fatto la loro. Prova ne sono i risultati stellari dei baresi di cui al punto 1 del primo motivo del ricorso.

Tutto ciò continua ad avvenire nonostante la pronuncia dell'Adunanza Plenaria e l'accoglimento cautelare di tutti gli appelli sulla vicenda anonimato da parte del Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha ancora una volta adottato modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l'anonimato.

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'**Alto Commissario anticorruzione del 2007**, del **Consiglio di Stato** (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466) e dei **T.A.R.** (solo da ultimo T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

³ www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061

⁴ Il furto finalizzato alla truffa è la prima ipotesi vagliata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più lesivo.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso accolti specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

4. La prova di concorso a Bari e l'impossibilità di avere certezza sulla paternità dei singoli compiti.

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei, tra cui non a caso Bari, ove, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti, si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma ma che grazie all'aria della Capitale riescono ad ottenere punteggi stellari. Punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che, a meno di telepatia, non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Nord (Milano) e Sud (Napoli Federico II) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriali. Prova che davvero si continua a non comprendere come va condotto questo benedetto concorso.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco (anche se molti Atenei hanno scelto comunque di farla tenere sul tavolo) e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Proprio a riprova di quanto sopra abbiamo già dato atto che alcuni Atenei hanno scritto a verbale di usare metodi atti a *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

A Napoli Federico II, Bari e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le

anagrafiche “libere” verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

A Messina e Catania per un verso si è compreso che i commissari non potessero “toccare” e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall’Ateneo di colore bianco trasparente.

A differenza di altri Atenei che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l’anagrafica) l’Ateneo di Bari ha scelto di non “oscurare” l’anagrafica ovvero l’unico documento che contiene contemporaneamente nome e cognome e codice.

In tal modo ci si è trovati dinanzi ad una prova dove da un lato si levano le accortezze dirette ad evitare lo scambio di plichi o di candidati terzi con l’intento fraudolento di fare il compito di altri e dall’altro che permette più di prima una identificazione dei compiti con tutto ciò che ne può conseguire. Così, si è omesso di introdurre un’adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato. Proprio per tale ragione, come di seguito verrà dimostrato, vi è la prova inconfutabile che tutti i partecipanti hanno potuto, sulla base del materiale fornito dalla Commissione, consegnare l’elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l’ammissione o addirittura far consegnare da terzi un compito con domande già note.

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti.

MOTIVI

Sull’interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L’interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio.

In particolare:

- 1) Con l’odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;
- 2) con un secondo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell’anonimato;
- 3) con il terzo motivo si sono censurate le irregolarità concentratesi nella sede di Bari ulteriori e probabilmente anche collegate alla vicenda del plico;
- 4-5-6) con le censure 4 e 5 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;
- 7) con il settimo si è contestato l’intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all’inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione;

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DELL’ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test. Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "trippla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la lex specialis è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione"*.

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. Oggi dopo sette anni ne mancano due (un plico e un questionario) la "sostanza" e la storia è sempre la stessa, eccetto la graduatoria unica.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: *"Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e*

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi".

Anche in quel caso "il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero".

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

Ma cosa accadde dopo? *"I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili"*.

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

"In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.

La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro".

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre "tarato", non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti del test dei baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio degli altri candidati del Paese.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando "i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno

verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta”⁵.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “*la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova*, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, *mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi*” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, “*attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti*” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. “*E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità*” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “*essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti*”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale*” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia

⁵ <http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro>

davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l'ampio contenzioso il M.I.U.R., come vedremo in seguito, ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Questi vizi a nostro avviso nella vicenda che qui ci occupa si intrecciano con la vicenda barese agevolando la fuga di notizie e i candidati da aiutare e a cui passare le domande del plico rubato (la notizia di reato è rubricata per furto finalizzato alla truffa).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta. Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato"*.

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre, se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

Grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

2. Sul modus operandi dell'Ateneo barese e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *“che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione”*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*“incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato”*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *“raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione”*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *“assegnazione posti a sedere”* era scritto *“il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento”*.

Tale onere non è imposto quest'anno, anche se l'Ateneo della parte ricorrente lo ha inspiegabilmente disposto.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *“sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento”*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *“il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”*.

Quest'anno cambia tutto.

“Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”.

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

2.1. L'Ateneo, tuttavia, queste nuove istruzioni non le ha neanche lette, comportandosi (e verbalizzandolo anche) esattamente all'opposto di come ha scritto il M.I.U.R. In poche parole nonostante la battaglia di questa difesa che ha portato alla modifica legislativa suddetta, l'Ateneo ha agito adoperando le indicazioni dell'anno passato.

Nell'a.a. **2013/2014**, il Ministero aveva onerato agli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati, ad usare il seguente metodo.

“I candidati presenti in aula devono posare la penna sul banco e attendere l'arrivo di un commissario per la consegna del compito e contestuale verifica dell'identità con il modulo anagrafica”.

Quest'anno, invece, come chiarito, il M.I.U.R. impone che all'atto della consegna la Commissione non debba in alcun modo abbinare il codice segreto al nome del candidato.

Il M.I.U.R. è talmente preoccupato che ciò possa avvenire che accortosi di un refuso, dovuto al contenuto delle linee guida dell'anno passato, si affretta a rettificare le linee guida 2014/2015 scrivendo a chiare lettere che, alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Oltre alla violazione dell'anonimato consistente nella circostanza che veniva richiesto ai candidati di rimettere la carta di identità sul tavolo, si è assistito anche ad altre forme di violazione della segretezza concorsuale.

Il verbale n. 2 riporta come il personale debba ritirare tutto il materiale consegnato (griglie del test, questionario e anche la scheda anagrafica). Il verbale dell'aula VIII, H e V mette poi in luce come il personale d'Ateneo non si limiti a ricevere la busta chiusa ma controlli di volta in volta se il candidato consegni o meno tutto il materiale. Difatti come meglio esposto nella parte in fatto è emerso che in tale operazione di controllo, anche della scheda anagrafica, l'Ateneo si è accorto dell'assenza di un questionario. Non vi è chi non veda che tale forma di controllo (di quanto indicato nel verbale 2, ovvero "*scheda anagrafica, modulo risposte non valido e annullato, penna intestata Università degli Studi di Bari*" etc.) costituisca una palese violazione dell'anonimato che si iscrive in un pericoloso quadro criminoso con una fuga di notizie e con la sottrazione di un plico.

Anche il verbale generale n. 2 dimostra inconfutabilmente che le schede anagrafiche non sono state imbustate neanche nella busta inizialmente aperta dalla Commissione così come prescriveva il M.I.U.R. ma sono state consegnate libere e quindi visibili integralmente da parte dei Commissari frantumando quindi l'anonimato.

2.1. Le linee guida ministeriali, invece, proprio per evitare di verificare il contenuto della scheda anagrafica, come si ricorda, avevano previsto che *"il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova"*.

Ed inoltre, proprio per non lasciare nulla al caso si disponeva che *"è fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo"*.

Nell'idea del M.I.U.R., quindi, le due buste (una con la scheda risposta che va al Cineca, l'altra con modulo risposte annullato, questionario e scheda anagrafica) non devono essere aperte ed ispezionate per nessun motivo.

La Commissione di Bari, invece, ed è verbalizzato ed a valere sino a querela di falso:

- NON “*invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*” ma fa consegnare “libera” tale scheda contenente l’abbinamento tra codice segreto e nome;

- VERIFICA, **contandole una per una**, le schede anagrafiche dei singoli candidati verbalizzando quante ne sono state consegnate separatamente rispetto ai questionari risposta. Ciò è confermato ed accertato dai verbali delle aule VIII, H e V, ove sono stati consegnati 3 questionari in meno.

Così facendo ha leso l’anonimato e non sulla base di quanto affermato da questa difesa ma rispetto a quanto ordinato dal M.I.U.R. nelle linee guida diramate a tutti gli Atenei e ricevute anche dall’Ateneo di Napoli come da documentazione trasmessa all’esito dell’accesso agli atti che si deposita.

Il verbale generale del settore ECONOMIA, ove vi è l’aula 3 del plico mancante, conferma che le anagrafiche sono state raccolte e conservate separatamente rispetto alla busta MIUR contenente il resto del materiale.

La Commissione raccoglie tutto il materiale concorsuale e precisamente:

	Moduli risposta da inviare al CINECA	Schede anagrafiche	Plichi non utilizzati	Moduli risposta annullati	Questionari	Verbali d'aula
Aula 1	91	91	9	91	91	1
Aula 2	92	92	8	92	92	1
Aula 3	86	86	14	86	86	1
Totale	269	269	31	269	269	3

Il predetto materiale viene raccolto in pacchi chiusi e firmati dai rispettivi Responsabili d'aula. I verbali redatti dai predetti Responsabili, vengono allegati al presente verbale (all. nn. 3, 4, 5).

Concluse le operazioni, la Commissione sigilla, alla presenza di due candidati (SAVINO Giuseppe e RAMUNNI Luigi Anselmo) in un unico pacco i plichi destinati al CINECA. Questo pacco, le schede anagrafiche ed il presente verbale, vengono consegnati al Segretario della

Commissione. La Commissione, infine, consegna al personale incaricato dall’Area Reclutamento il restante materiale.

È verbalizzato, dunque, ed a valere sino a querela di falso, che le anagrafiche vanno al Segretario della Commissione, mentre invece il “restante materiale al personale incaricato dell’area reclutamento” ed è inconfutabilmente provato, quindi, che le anagrafiche sono state fatte consegnare dai candidati senza alcuna accortezza che potesse eliminare il rischio di abbinamento dei dati ivi contenuti.

La Commissione, quindi, ha calpestato le indicazioni del Ministero ed ha fatto consegnare la scheda anagrafica libera e non nella busta ove doveva sin dall’inizio essere inserita.

Il M.I.U.R. aveva imposto che “***la busta del plico contenente la scheda anagrafica*** (e non la sola scheda stessa, n.d.r.) ***dovrà essere consegnata all’Ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo (pagine contenenti i quesiti e secondo modulo risposte)***”, ma come risulta a verbale la Commissione ha fatto all’opposto.

Una volta accertato e preso atto di ciò l’anonimato è definitivamente leso.

Non può dimenticarsi infine che il codice alfanumerico di cui si discute è facilmente memorizzabile giacché è formato da un doppio elemento che caratterizza la sede di concorso e il candidato.

I primi 5 numeri e lettere caratterizzano la sede di concorso e sono uguali per tutti i candidati

(02MP4). Nel nostro esempio, quindi, tutti gli studenti all'Ateneo di Bari avevano come primi 5 numeri codici distinti con 02MP4. E ciò da sempre e dunque anche negli anni passati.

I successivi 4 numeri, invece, variavano per candidato ma non serve neanche annotarli giacché sono scritti a verbale e negli adesivi degli scatoloni d'aula.

Solo due o 3 cifre per aule con capienza superiore a 100 partecipanti dovranno essere memorizzati e, comunque, vi era stato tutto il tempo per annotarli nelle quattro ore d'esame.

Ecco perché il M.I.U.R. ordina così rigidamente cosa fare ma l'Ateneo, illegittimamente, si comporta in maniera opposta.

III. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e della *lex specialis* di concorso; violazione del principio del buon andamento della P.A.. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 264/99 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione delle linee guida da seguire in merito alle prove di ammissione alle facoltà ad accesso programmato. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 marzo 2014. Violazione del Decreto Rettorale n. 402 del 7 febbraio 2014 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, lesione del legittimo affidamento- Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Alcune testimonianze autocertificate in atti rendono bene l'idea di come si sia svolta la prova a Bari.

Oltre cinquecento ragazzi (si badi bene non solo ricorrenti della difesa ma soggetti che hanno partecipato alla prova e che in alcuni casi sono anche passati) hanno riportato per iscritto le seguenti testimonianze e sono in grado di renderle nuovamente anche dinanzi a codesto On.le Tar anche nei modi e termini di cui all'art. 63, III comma c.p.a.:

CAIATI SILVIA: 3406848728 o 0808726816

Dichiara che la commissione ha ordinato ai candidati di consegnare le buste con i compiti aperti.

NASTRO CHIARA: 3389964987

Dichiara che c'è stato uno spostamento di candidati da un'aula all'altra e lo svolgimento del test a porte aperte.

MERONE GIUSEPPE: 3461009190 o 0818769858

Dichiara che i cellulari non sono stati ritirati ma sono stati fatti mettere in borsa, che era nella stessa aula in cui sosteneva il test.

RIPA FEDERICA MARIA: 3925000856

Dichiara "alla fine della prova i commissari volevano che consegnassimo il compito in busta aperta che avrebbero chiuso loro in seguito. poi, su insistenza mia, il commissario ha chiuso la busta davanti a me".

BUONO MARGHERITA: 3477001803

Dichiara che "il test è stato svolto in un'aula a porte aperte. Non sono state ritirate le carte di identità, per cui i candidati avrebbero potuto benissimo cambiare posto senza che la commissione se ne accorgesse. Al termine del test la commissione mi ha fatto firmare i pacchi

contenenti i plichi dei candidati. Una volta andata via, dopo 4-5 minuti, mi hanno rincorso per strada dicendomi che la commissione si era dimenticata di farmi firmare il plico”

BAFUNNO DOMENICO: 3296097710 o 3403292230

Dichiara “al passaggio del metal detector, nonostante il dispositivo suonasse, i candidati passavano inosservati”.

CONTICCHIO ANNA MARIA: 3391340313 o 0805230187

Dichiara che la disposizione dei posti non è stata sorteggiata ma indicata dalla commissione.

GEMMA GABRIELLA: 3285771286 o 3386573171

Dichiara quanto segue: “La carta di identità è stata ritirata per consentire di andare in bagno, restituita al rientro e tenuta sul banco per tutto il tempo di espletamento della prova. Identificazione dei candidati al momento della consegna della documentazione.”

FORTUNATO FRANCESCO: 3336650584

Dichiara che durante lo svolgimento della prova squillavano i cellulari di molti candidati.

BELLO MICHELE ALESSANDRO: 0804805473

Dichiara “è stato richiesto il numero telefonico a due candidati”

GARGANO CINZIA: 3467180191

Dichiara che durante la prova una ragazza sarebbe stata chiamata dalla commissione ed ha consegnato il compito, è uscita dall’aula e poi è rientrata. Dichiara inoltre che, in fase di controllo di accesso all’aula, in più di un’occasione è stato ignorato il suono del metal detector.

SERVIDIO MARIANGELA : 3929804019 o 0984953889

Dichiara che “alcuni candidati erano seduti vicinissimi. Ha visto candidati copiare tra di loro. Scheda anagrafica compilata durante i 100 minuti della prova. Candidati non ricontrollati al rientro dal wc.

Candidati in possesso di appunti.”

ALBERGA MIRIANA: 3341681028

Dichiara che l’accesso alla toilette non è stato riservato ai soli candidati. Le carte di identità sono state richieste all’accesso ma non sono state restituite immediatamente a tutti i candidati.

CALCIANO FRANCESCA : 3270251395 o 0835527136

Dichiara che c’è stata da parte di alcuni, quelli che occupavano gli ultimi posti in aula, la consegna del test con molto ritardo rispetto agli altri candidati. Dichiara inoltre che c’è stata la compilazione della scheda anagrafica durante il tempo assegnato per lo svolgimento del test. Due candidati hanno chiesto di uscire alle ore 10.57 e sono rientrati solo dopo 10 minuti.

CONTE ROBERTA: 3394450461

Dichiara che non c’è stata perquisizione dei candidati anche dopo il suono del metal detector. Inoltre, le buste sono state consegnate aperte e chiuse solo in seguito dagli addetti al ritiro.

GIORGIA ACOLA: 3200921081

Dichiara che un commissario durante la consegna della prova avrebbe chiesto ad un candidato il proprio cognome

CALABRESE LILIANA: 3476451698

Dichiara che al termine del tempo a disposizione alcuni candidati hanno continuato a scrivere senza opposizione da parte della commissione e che la compilazione della scheda anagrafica è avvenuta durante i minuti riservati al test.

POMPILIO FRANCESCO: 3293979306

Dichiara” ero in aula 2 del dipartimento di economia e alle 11 (ora di inizio prova stabilita dal Ministero) ci dissero che non potevamo iniziare la prova perché stavano verificando “una cosa in aula 3” (con il senno di poi, credo verifiche del plico mancante e pacco manomesso). Nonostante ciò, ci assicurammo che pur cominciando con 5 minuti di ritardo ci avrebbero dato i minuti persi. La commissione, dopo averci rassicurato, scrisse sulla lavagna “ora di inizio:11”. Così ci ribellammo (perdendo altro tempo). In tutto ciò non si è più capito in quanto tempo si è svolta la prova.

D’ARMIENTO ANTONELLA: 3487584742

Dichiara che le buste sono state consegnate “aperte”

GRIECO MARIA: 3473096195

Dichiara che alcuni candidati, dopo l’assegnazione dei posti, hanno cambiato posto.

PIERSAVINO GAMMONE: 097236349

Dichiara che c’è stato uno scambio di posti non autorizzato.

CAMARDA GRAZIA: 3207891299 o 0804421731

Dichiara che il numero del posto assegnato è stato scritto sul registro delle firme accanto al nome di ogni candidato.

CAFORIO MONTESARDO SERENA: 3896421748

Dichiara che accanto al nome dei candidati indicati sull’elenco della commissione è stato segnato il numero del posto in cui sedevano. Successivamente, poco prima di iniziare il test, un membro della commissione ha cancellato i numeri dei posti dall’elenco e ritirato il bigliettino col numero del posto assegnato.

BARRA MARIA SPERANZA: 3883631205

Dichiara che “una candidata è stata fatta entrare in aula prima degli altri candidati ed un’altra è stata fatta sedere ai primi banchi perché aveva la gamba ingessata. Ma un’altra ragazza, anch’essa con una gamba ingessata, ha fatto la fila per entrare in aula come gli altri candidati, ed ha sorteggiato regolarmente il numero del posto (AULA 2 – DIP. CHIMICA)”

CAPONE FEDERICA: 3803858873

Dichiara che una ragazza è stata fatta entrare in aula alle ore 11.40.

BERARDI PIETRO: 3337737855

Dichiara”passaggio autorizzato nonostante l’avviso del metal detector. Mancato recupero del tempo mancante a causa dell’inizio con ritardo. Utilizzo da parte dei commissari dei cellulari con disturbo per i candidati.

ALTAMURA ANNA: 3342052953

Dichiara che c’è stato da parte dei commissari l’utilizzo continuo da parte dei commissari dei cellulari.

DIFONZO MARCO: 3473368031

La maggior parte dei candidati si scambiava di continuo informazioni sui test, creando notevole difficoltà di concentrazione senza intervento della preposta commissione”.

DEMICHELE ELISA: 0805574336 o 3393079318

Dichiara “omessa sorveglianza negli ultimi minuti prima della consegna (5 minuti dichiarati dalla commissione stessa) con possibilità di comunicazione e scambio di informazioni tra gruppi di candidati con disturbo della concentrazione di tutti gli altri candidati”

BATTISTA GAIA: 0804686043

Dichiara “mancato controllo del materiale portato dai concorrenti in aula”

Orbene, da tali segnalazioni si evince come la prova selettiva svolta presso l’Ateneo pugliese sia stata caratterizzata da una corposa serie di irregolarità e violazioni della *lex specialis* del concorso.

Premesso ciò, in punto di diritto è necessario una breve premessa volta ad inquadrare le procedure di concorso all’interno dell’alveo delle norme costituzionali.

Orbene, dalla lettura dell’art. 97 della Costituzione si ricava, inevitabilmente, che tutta l’azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità.

Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento.

Anche alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia* il concorso è qualificabile quale procedimento amministrativo in quanto sequenza ordinata di atti, susseguenti e diversi tra loro, preordinati all’adozione dell’atto finale, amministrativo in quanto disciplinato dal diritto pubblico.

Esso, tuttavia, si caratterizza per il fatto che la sua conclusione non comporta l’adozione di un provvedimento, bensì l’emanazione di un giudizio accertativo contenente elementi valutativi.

Passando ora alla normativa specifica sul punto l’articolo 9 comma 4 del dm del 5 febbraio 2014:

“... omissis ...d) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

e) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

f) E’ fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

g) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;

h) E’ offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

i) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta è considerata non data;

j) Il candidato deve annullare, barrando l’intero foglio e annerendo il codice a barre, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

k) Il candidato, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota provvista di finestra trasparente il solo modulo risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio, provvedendo al momento della consegna alla sua chiusura.;

l) Il candidato deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l’indirizzo del sito web del MIUR

(<http://accessoprogrammato.miur.it>), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

m) *E' consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. ... omissis ...*".

Disposizione di medesimo tenore la si rinviene anche all'art. 5 del D.R. n. 402 dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" anch'esso oggetto di impugnazione col presente libello introduttivo.

Nel Decreto Rettorale si legge: "***Ai candidati ammessi a sostenere la prova è fatto assoluto divieto di tenere con sé borse, zaini, libri o appunti, carta, orologi, telefoni cellulari, calcolatrici, palmari o altra strumentazione simile e penne diverse, da quelle fornite dall'Amministrazione...omissis***"

Dunque, nel caso che qui ci occupa oltre a palesi violazioni di norme costituzionali vi è altresì una violazione della *lex specialis*.

Più specificamente in relazione alla prova selettiva ed alla grande rilevanza che rivestono il fattore temporale e gli elementi di disturbo, si tenga conto che, la prova di accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria prevedeva una durata di 100 minuti. Ciò vuol dire che ogni candidato aveva a disposizione esattamente un'ora e 40 minuti per rispondere ad un totale di 60 domande. Pertanto, considerando il tempo a disposizione, ogni candidato aveva in media esattamente 1 minuto e 40 secondi per ogni quesito, ossia **solamente 100 secondi per leggere, comprendere e rispondere esattamente alla domanda**. E' evidente che il tempo concesso ai candidati fosse un tempo particolarmente ristretto, considerando in particolare, che la maggior parte delle domande (ben 23 su 60, quindi più di un terzo dei quesiti) fossero di natura **logica**, e quindi richiedessero, per la loro complessità, una tempistica maggiore, sia di ragionamento, che di calcolo e/o svolgimento (basti vedere come esempio una qualsiasi minuta – c.d. brutta copia – di un candidato a caso per capire come tali quesiti richiedessero lo svolgimento di calcoli, schemi, abbinamenti e appunti). Da sola, tale circostanza rende un'idea piuttosto chiara di come il tempo concesso ai candidati fosse assolutamente ristretto, se non insufficiente per rispondere ai quesiti in modo corretto.

Alla luce delle considerazioni che precedono è di palmare evidenza che le modalità attraverso cui si è concretamente svolta la prova presso l'Ateneo di Bari, ha ulteriormente aggravato le condizioni dei candidati ledendo il loro diritto al regolare svolgimento della prova di concorso in aderenza ai principi dettati dal legislatore in tema di pubblici concorsi.

In relazione al motivo spiegato è opportuno soffermarsi su quanto specificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di legittimo affidamento e buon andamento della P.A. con precipuo riferimento alla tematica dei pubblici concorsi.

Tale *excursus* appare di enorme utilità anche al fine di inquadrare correttamente i fatti sopra descritti all'interno di concetti di matrice giuridica ben espliciti sia dalla dottrina che da parte del Giudice Amministrativo, anche a seguito del rilievo sempre più importante assunto da parte del diritto dell'unione europea all'interno dei confini nazionali.

In via preliminare, è bene evidenziare che nell'ordinamento nazionale il principio di affidamento è stato per lungo tempo estraneo al diritto amministrativo, che ha tradizionalmente privilegiato la tutela dell'interesse pubblico, consentendo alla P.A. di agire in autotutela a discapito del privato anche a fronte di situazioni giuridiche consolidate, ove ciò sia imposto dall'esigenza di assicurare il soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico⁶.

⁶ In particolare, si osserva che il principio del legittimo affidamento è stato riconosciuto e si è consolidato nel corso degli anni 70' del secolo scorso allorché la Corte di Giustizia ha affermato, chiaramente, che il principio in commento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituisce una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione in grado di inficiare, quindi, la legittimità dell'atto.

In ambito europeo, il legittimo affidamento è di pertinenza non solo degli atti amministrativi, ma anche degli atti legislativi ed agisce nei rapporti fra gli stati membri, fra questi e le istituzioni comunitarie, tra queste ultime ed i cittadini.

Sul punto, si rileva che la dottrina tedesca, sin dagli inizi del secolo scorso, ha attribuito una notevole importanza all'affidamento del privato cittadino anche nei riguardi del soggetto pubblico e lo ha fatto derivare dal principio di certezza del diritto (*Rechtssicherheit*).

In buona sostanza il legittimo affidamento può essere considerato quale ulteriore corollario e conseguenza del principio generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In sintesi, entrambi i predetti principi hanno un comune denominatore, ma si differenziano perché il legittimo affidamento ha una sua maggiore specificità. Quest'ultimo principio è strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario.

E' d'uopo precisare che l'affidamento legittimo sorge a seguito di un comportamento dell'amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al cittadino.

L'affidamento è, quindi, un fatto relazionale, che nasce dal contatto tra la pubblica amministrazione ed il privato il quale, proprio all'interno di tale rapporto, vuole tutela.

Inoltre, l'affidamento esige, innanzitutto, atti favorevoli, in quanto rispetto agli atti sfavorevoli vi è solo un interesse qualificato e tutelabile alla loro rimozione.

Qualora un atto o un comportamento della P.A. abbia creato un legittimo affidamento nel privato sulla conformità a legge di un certo comportamento, tale affidamento non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico o non può essere sanzionato dall'Amministrazione. Si tratta della tutela dei c.d. *vested rights* (diritti quesiti, nella versione italiana); che, una volta riconosciuti dall'autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo non possono essere in un secondo tempo sacrificati.

Sulla base di quanto appena asserito si palesa l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione in quanto ha violato il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di una prova conforme a diritto sia in termini di condizioni ambientali che temporali.

Su tali condizioni ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla durata della prova, sulla cui difficoltà si sono spese parole nella parte che precede.

In breve, il **principio di affidamento** può definirsi come lo **stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza.**

In base a tale accezione, l'affidamento esprime l'**esigenza**, propria della giustizia sostanziale, **di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti.**

Si osserva, inoltre, che **la tutela del legittimo affidamento non assume valore assoluto, poiché non opera allorché l'affidamento è riconducibile alla condotta negligente ed imprudente del cittadino.**

Ebbene, nel caso de quo, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all'azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero l'omesso controllo da parte dei soggetti all'uopo preposti ed il verificarsi degli eventi su descritti, oltre alla sparizione del plico su cui ci si è spesi precedentemente, è da addebitarsi in via esclusiva all'Ateneo odierno resistente.

Non vi sono però "mere" violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento agli art. 2 co. 4 del D.M. del febbraio 2014 e dell'art. 5 del D.R. a firma del Rettore dell'Università di Bari.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si esprime in questi termini: "il bando costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, **da interpretare in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti". (Così Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014, nonché Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Lo scrivente difesa considera, altresì, che quest'ultimo principio è senza alcun ombra di dubbio un elemento fondamentale dello Stato di diritto, con la conseguenza che merita sicuramente una specifica tutela l'affidamento di ciascun cittadino il quale ha riposto la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico vantaggioso.

Ancora, si tenga in considerazione quanto asserito dal **Consiglio di Stato, Sez. V, 17.03.2014, con la sentenza n. 1328** secondo cui: “il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, **costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.**

L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura”.

Orbene alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione col presente ricorso.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARzialità. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che “*un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela*” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione

sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, sempre sulla scia di quella che la difesa definisce una stella polare: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, anche **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava ***“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”***.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

Il vizio dedotto, lesivo del principio di trasparenza immanente nel nostro ordinamento anche a seguito della l. 241 del 1990, è ancor più grave se si considera come non sia ad oggi appurabile dove sia intervenuta la sottrazione del plico. In poche parole a Bari o al Cineca? Anche le indagini, e magari incriminazioni dei rei o di parte dei soggetti “finali” coinvolti potrebbero non chiarirlo mai, considerando che in tali sedi (penali) la finalità principale è capire a chi è imputabile la sottrazione.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna “di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova” al “responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che ne curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento). Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre*

conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide” (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, **resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta**” (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, “oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, “per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).*

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di 3 Commissioni del concorso di modalità di gestione totalmente difformi dalle indicazioni ministeriali di cui alle note 2 e 4 aprile 2014;
- la verbalizzazione della “super” commissione di Bari a Economia che ha accertato e verbalizzato che le schede anagrafiche non sono state consegnate unitamente al resto del materiale di concorso nella busta ove erano state inserite ma separatamente e senza busta alcuna;
- la difformità che emerge dai verbali di alcune sedi (tra queste le più evidenti Milano Statale, Napoli Federico II e Salerno) rispetto alle indicazioni ministeriali che avrebbe dovuto imporre, quanto meno, di chiarire se tali violazioni siano o meno rilevanti rispetto a quanto imposto con le note 2 e 4 aprile 2014 dal M.I.U.R..

Un po' come avviene, ad esempio, durante le procedure elettorali ove il lavoro delle singole commissioni di seggio è vagliato dalla commissione elettorale centrale, il Rettore d'Ateneo prima ed il M.I.U.R. poi avrebbero dovuto verificare tali elementi e poi approvare gli atti.

Nella specie non solo non vi è alcuna verifica ma non vi è, neanche, l'approvazione atti.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità

dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. Al caos generatosi in sede di prova a seguito dell'ingresso nelle aule della Digos si deve aggiungere un test pregno di errori. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *“meet the intended purpose”* e che *“are appropriate for the intended test takers”*⁷.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**⁸, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *“etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test”*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone⁹, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *“decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test”*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi

⁷ <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

⁸ BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

⁹ <http://www.fairtest.org/>

verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta “i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti” e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda n. 36** ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano legato al ruolo di Cambridge, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.

Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di “sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment”. L'istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte¹⁰.

3. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test,

¹⁰Si veda www.fairtest.org. Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori (http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie", non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test "high stakes" di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla "Cultura generale e ragionamento logico", così declinata:

"Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo",

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla "cultura generale";

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo "standard setting", è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di "meet the purpose" per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la

validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della "face validity" del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati - potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

*

Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466).

*

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

3.1. Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "*a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia

con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riepande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel

procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stato illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando “*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*” (ord. n. 6305/05) e “*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*” (ord. n. 351/06).

Si omette¹¹, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il

¹¹ Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell'anonimato, già in fase

pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve*

cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell'art. 34 c.p.a.

La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell'effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*.

La prima domanda da porci, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.

L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente soddisfacente, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento - prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.

Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2014-2015, l'annullamento della selezione per il 2014 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico (tra 40 giorni), non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che - limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente - la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità - che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2014 - aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla pronuncia di merito.

A parere di chi scrive, quindi, il “vecchio pallino” della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un'ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perché risulterebbe esclusivamente beffarda.

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perché, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., **parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacché, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.**

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno").

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "*arbitro*" della competizione.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Abbiamo riportato nella parte in fatto come il Rettore si era dichiarato disponibile all'annullamento con le seguenti dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: ***"Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia"***.

La notizia che il plico fosse alla Bicocca è stata poi smentita e non si può far a meno di ribadire che se le formali comunicazioni del Miur con l'Ateneo di Bari avessero rispecchiato la realtà (ovvero avessero confermato l'assenza del plico) si sarebbe ottenuto un diverso epilogo della vicenda. Il Rettore Uricchio ha riferito ***"c'era un plico in meno, ma è risultato poi essere stato consegnato in un'altra sede universitaria dopo le verifiche che lo stesso Ministero ha tempestivamente fatto, e quindi è stata autorizzata la prosecuzione della prova senza alcuna difficoltà per i partecipanti"***.

A nostro avviso è dunque opportuno che si ordini al Ministero che si producano queste autorizzazioni e verifiche effettuate dal Ministero e intercorse tra le parti, o comunque comunicate all'Ateneo di Bari e che le stesse qualora non prodotte dalle controparti siano acquisite da codesto On.le TAR ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex art. 63 comma II cpa, 64 comma 3 e 210 cpc e ss.

SI RITIENE POI OPPORTUNO, A PRESCINDERE DALL'INCOMBENTE DESCRITTO E ANCHE AI FINI DELL'INTERESSE MORALE E DI QUELLA CHE IN GERGO E' DEFINITA L'ETICA DELLA CAUSA, DISPORRE L'INTERROGATORIO LIBERO DEL RETTORE DI BARI ANTONIO FELICE URICCHIO SUI FATTI SUDETTI E CONSIDERANDO CHE PARTE DEI COLLOQUI TRA IL MINISTERO E L'ATENEIO NELLA GIORNATA CONCITATA DELL'8 APRILE 2014 NON SARANNO STATI FORMALIZZATI (TRAMITE MAIL, NOTE UFFICIALI ETC.). All'uopo è opportuno ribadire come tale mezzo istruttorio "senza aprire crepe di sistema, si iscrive armonicamente nelle trame dell'ordinamento processuale amministrativo" (Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Ord. 6 aprile 2011 n. 904).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati**

(essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato alle tabella del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati; del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 20 giugno 2014

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

I SOTTOSCRITTI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
DRITTONI	DENISE	DRTDNS94R61L049Z
RUGGIERO	ELVIRA	RGGLVR95A55A662I
LAVIOLA	DOMENICO	LVLDCN95M06A662J
DE LORENZIS	STEFANO	DLRSFN95P15A662J
BATTAGLIA	ROSSELLA	BTTRSL94H62A662W
NATOLA	LEONARDO ANTONIO	NTLLRD94T29C975O
D'ELIA	RITA	DLERTI94E68L109B
MARZANO	FRANCESCO	MRZFNC96A05A662W
VOLPE	MARIO ANTONIO	VLPMTN94E27D508H
STUFANO	GIANLUCA	STFGLC95L25F284Y
ROSELLI	FRANCESCO PAOLO	RSLFNC93L02F284N

ALTAMURA	ANNA	LTMNNA94P62C983Y
PICCOLO	ELISABETTA	PCCLBT95R51A662B
MINDIA	VALERIA	MNIVLR94A69F376X
BELVISO	SIMONA	BLVSMN95T71A662N
DORIA	ALESSANDRA	DROLSN95M71A662S
LATERZA	VINCENZO	LTRVCN95A11A225O
MONDELLO	GIORGIO	MNDGRG95M09A662T
SBARRA	GIORGIA	SBRGRG95M64A662W
PUGLIESE	FRANCESCO	PGLFNC95C04H096I
PUGLIESE	MARIA TERESA	PGLMTR95B41A662I
SABATO	ALESSANDRA STEFANIA	SBTLSN94D63B936S
RUGGIERO	ENRICA	RGGNRC96A56A662W
LA MONTAGNA	SERENA	LMNSRN95R57A048Z
URLO	MICHELE	RLUMHL94R22A662L
MINERVINI	VITANGELO	MNRVNG95M31F284E
PISCITELLI	IRENE	PSCRNI96A59A662V
OLIVA	FRANCESCO	LVOFNC94R26E986F
FRISARDI	MARIA FLAVIANA	FRSMFL94E66L328Q
CORVASCE	FRANCESCO	CRVFNC96A16A669P
CARMINUCCI	FRANCESCO	CRMFNC95E27F280K
BATTISTI	CLAUDIA	BTTCLD93P46A662K
MUOLO	EMANUELA	MLUMNL90D43F376F
MAGGI	ISABELLA	MGGSL93T71A662N
RILIEVI	FRANCESCO	RLVFNC90P27A893E
CATALANO	MARIA	CTLMRA95M47B619V
CANDIA	ALESSANDRA	CNDLSN93D67H579H
FUSCO	MICHELE GIOVANNI	FSCMHL93R28B180J
SANTAMARIA	ANNA	SNTNNA93S55A662W
CHIFFI	DAVIDE	CHFDVD94E03L049P
MONGIELLO	ALESSANDRA	MNGLSN93C61A893W
CAFORIO MONTESARDO	SERENA	CFRSRN94R56E882Q
GUZZI	FRANCESCO	GZZFNC95L05L049O
MALLARDI	GIULIO PIO FEDERICO	MLLGPF95T16A662Z
LOMELE	GIOVANNI	LMLGNN93B16H096B
ELIA	ROBERTO	LEIRRT86P03A662C
POLISENO	CARMINE	PLSCMN94A19D643G
ARIANI	MARIA ANTONIETTA	RNAMNT93A69E155R
LAUDADIO	CAROLA	LDDCRL94E70F915N
NAVAZIO	CHIARA	NVZCHR94B41F104F
BARRA	MARIA SPERANZA	BRRMSP94T69A662A
CASTELLANA	ANNA	CSTNNA94S66F376G
FELLA	ANGELA MARIA	FLLNLM85P63B506N
CAMPANELLA	GIANLUCA	CMPGLC94B24F280J
TRIDICI	GIULIA	TRDGLI88A48B936R
CAROFILIO	ALESSIA	CRFLSS95P49A662A
CLARK	CHRISTOPHER	CLRCRS95C20A662I

LABATE	GIANDAVIDE ROSARIO	LBTGDV93H14A048Y
DELL'ORCO	VIVIANA	DLLVVN94D65A048L
GIORGIO	ALFONSO MARIA	GRGLNS94D01H096E
MASSARI	MARIA CHIARA	MSSMCH95C49E882I
DELLA CORTE	PIA	DLLPIA95D68A048I
ALBANO	GABRIELE	LBNGRL94P13L049T
SURIANO	MIRIAM PIA	SRNMMP96D56H926L
DININNO	FILOMENA	DNNFMN93H69E155K
BATTISTA	GAIA	BTTGAI96C68A662B
IURILLI	FEDERICA FRANCESCA	RLLFRC96D63L109N
DE ROSIS	VINCENZO	DRSVNC95E07H579T
REDAVID	LORENZO	RDVLNZ94E04C134E
DE SANTIS	ROBERTO	DSNRRT93P03L109Z
POMPILIO	FRANCESCO	PMPFNC88P07A662O
ZACCARO	STEFANIA	ZCCSFN95P54A662N
ARIANI	GIUSEPPE	RNAGPP95M14A225Q
MAGGIO	LAURA	MGGLRA93P47I119G
ELIA	ALESSANDRA	LEILSN89D67H096X
DISPOTO	ILARIA	DSPLRI95B50A048H
CAPPITELLI	JEANNET	CPPJNT99M51L328H
CARUSO	ANNA CLAUDIA	CRSNCL96A57A662J
MINIELLO	ENRICO	MNLNRC96B14A662R
CARLINO	IRENE	CRLRNI95T47A271O
CALABRESE	LILIANA	CLBLLN95A46F052C
MILILLO	FEDERICA	MLLFRC94D42H096R
GRAVILI	ANNA MARIA	GRVNMR89R43E506N
BRIENZA	ROBERTO	BRNRRT95E03A893C
LUPERTO	FRANCESCA	LPRFNC94R56D862K
GEMMA	GABRIELLA	GMMGRL94R59F052P
BOCCUZZI	CRISTIANA	BCCCST93R49L049E
ITALIANO	MARISTELLA	TLNMST93E46L425T
COSTANZA	EMANUELE	CSTMNL90C04A662L
MOLA	ALESSIA	MLOLSS94D47E038F
MUSA	CHIARA	MSUCHR95E67A662Q
LOGALLO	ROSA	LGLRSO94L70F052G
ERAMO	SAVERIO SERGIO	RMESRS95T08F784P
SCHIAVONI	RICCARDO	SCHRCR95T14L049B
MARTINA	ANNA	MRTNNA95B56A662Y
DEMICHELE	ELISA	DMCLSE95P42A662M
TACCARDI	VALERIA	TCCVLR94L42C983J
RIPOLI	ALESSIO FRANCESCO	RPLLSF94M21L425G
LAZZARO	FRANCESCA	LZZFNC94C69L049R
PALMISANO	LEONARDO	PLMLRD93D07H096E
OLIVETO	ANTONIO	LVTNTN95E05L328K
RUSSO	CRISTIAN	RSSCST96T14A662S
MEDURI	ALEXANDRE	MDRLND92S18Z110P

CAPRIO	MONICA	CPRMNC90R50C134H
ROLLO	FRANCESCA	RLLFNC94H67D862S
NAPPI	MARIARITA	NPPMRT94T55A662E
TUNZI	MARCO	TNZMRC94M19A662H
MORRONE	MARIA	MRRMRA95L59F284Q
LIGUIGLI	SALVATORE	LGGSVT95C29L425F
BRONZINI	LAURA	BRNLRA95S54A662E
MASIELLO	ANTONELLA	MSLNNL95B41A893T
GARGANO	CINZIA	GRGCNZ95R56L109Y
MININNI	ALESSANRA	MNNLSN96B41A662O
PALUMBO	GIUSEPPE	PLMGPP94D10E155I
MAZZIOTTI	FAUSTO	MZZFST95A24H579G
COLASANTE	ALESSANDRO	CLSLSN95A02L109Y
RICCIARDI	MARIAGRAZIA	RCCMGR93D62E155T
CATACCHIO	CLAUDIA	CTCVCCD95P52A662Z
MARRA	MARIA GRAZIA	MRRMGR94S66F784C
ALBANESE	ALESSANDRO	LBNLSN95R12D508G
IANNUZZIELLO	FRANCESCA	NNZFNC95R42F052M
PIROLO	DANIELE	PRLDNL95S16A662I
CORRADO	ANTONIO LUIGI	CRRNNL93P15E882V
MANFREDI	DAVIDE	MNFDVD94M15D508W
FERRANTE	MARCO	FRRMRC94C10A883W
PANNARALE	MARIASSUNTA ROBERTA	PNNMSS95M44A048D
CONTE	ROBERTA	CNTRRT94P47C136P
DEL NEGRO	MARIA CARMELA	DLNMCR95M71A669J
LABORANTE	MARIA TERESA	LBRMTR93P66A662A
SIMEONE	GIOVANNI	SMNGNN96A12F052D
DE GABRIELE	GIOVANNI	DGBGNN95E04D851T
MICCOLI	FRANCESCO	MCCFNC94T14I119B
BOLOGNINI	GIULIANA	BLGGLN94A59L049I
BRATTA	JACOPO	BRTJCP95E05A622E
INNAMORATO	ROSSELLA	NNMRSL94D44L425P
GIOVE	MARIA CHIARA	GVIMCH96L70L109U
SPINA	STELLA	SPNSLL94D70A662Q
PATRUNO	FRANCESCO	PTRFNC95S20C983G
RIGANTI	ANASTASIA MARIA ROSARIA	RGNNTS94E46A669S
ABBRUZZESE	MARIA LUISA	BBRMLS95P57A662Q
FRANCIOSO	FEDERICA	FRNFRC95T48F027X
DE LUCA	DAVIDE SANTE	DLCDDS95E29F842M
ANTONACCI	ARIANNA	NTNRNN95T48A662Q
GRIECO	MARIA	GRCMRA94E69F052E
GIANNELLI	MARTA	GNNMRT93L67G888I
SPERTI	ROSALIA	SPRRSL94L58C136S
CALCIANO	FRANCESCA	CLCFNC94B53L418V
CHIRICO	DARIO	CHRDRA92T25A662F
DE DONATO	VALENTINA	DDNVNT95D46A662M

MURGOLO	VALENTINA	MRGVNT96B59A893Q
CONTALDO	ELENA	CNTLNE93B62G751A
FALCO	GIORGIA	FLCGRG95S48A662G
CAMPAGNA	RAFFAELLA	CMPRFL94R64F284G
SANTACROCE	FLAVIA	SNTFLV94S67A662Z
STABILE	DIEGO	STBDGI93B20F152V
PARTIPILO	ANNAMARIA	PRTNMR93L48A662D
COVIELLO	MAURO MICHELE	CVLMMC95M20A669V
D'AGOSTINO	DOMENICO	DGSDNC95D21A662H
RIZZI	DANIELE	RZZDNL94P07A669V
GUARRASI	NAZARENO	GRRNRN94R25L049D
BARTOLI	GIULIA	BRTGLI95R63A662S
LAGIOIA	PAOLA	DGAPLA94C62A662T
DI CAGNO	AUGUSTO	DCGGST95E03A662Z
NIRCHIO	MARIANGELA	NRCMRG94B57A662X
LIPPOLIS	ORESTE	LPPRST95A31F915K
PERAGINE	ALESSIA	PRGLSS94R50E220E
CASOLARO	GIANMARCO	CSLGMR93B06B180N
ROBUSTELLA	FEDERICA	RBSFRC95D42H926T
PIROZZOLO	LUCA	PRZLCU92B03B180P
MARINO	MARIA CARMEN	MRNMCR92L56D390A
ADDANTE	SILVANA	DDNSVN95H51A662P
RISPO	MATTIA	RSPMTT96A28F839P
PINTO	ARCANGELA GABRIELLA	PNTRNG89A68F052N
RICCIARDELLI	ANNA	RCCNNA94T62F052K
ANGELETTI	CARLO	NGLCRL95H17E506O
VITOBELLO	ANDREA	VTBNDR95T30A285G
NACCI	VIRGINIA	NCCVGN92L41C424Z
CELESTRE	ALESSIO	CLSLSS88L05F280C
BITONTO	GIANLUCA	BYNGLC94R28A662B
VERGARO	GRETA	VRGGRT95B59D862E
COLAPIETRA	SELENE PIA	CLPSNP95T42L273V
DE CARLO	ANTONIO	DCRNTN95C29G148K
DI VITTORIO	ORNELLA	DVTRLL93P68A048U
ALOISIO	DAVIDE	LSADVD95M29A048A
DEFAZIO	MARCO PIO	DFZMCP95S09A669M
DI STEFANO	AGATA ANTONELLA	DSTGNT95P65L109I
FORTUNATO	FRANCESCO	FRTFNC93S25E155O
PECICCIA	LUISA	PCCLSU93T67A662K
GADALETA	ELISA	GDLLSE95C64B506U
GADALETA	LUCA	GDLLCU93L27A662B
LINSALATA	CLAUDIO ORONZO	LNSCDR94E24H096C
ALVINO	ALESSANDRO	LVALSN96A21E506N
ROMANO	LUIGI	RMNLGU95C05E506G
TOLLA	LUCIA	TLLLCU91H64A662P
CAZZATO	ILARIA	CZZLRI94M49L049D

URSO	CLARISSA	RSUCRS95H65G751Y
MARSALA	ANTONINO	MRSNNN91L05G273B
DE CARLO	SARA	DCRSRA93S63A323E
MILELLA	LUCIA	MLLLCU96D52A662J
MARRA	FRANCESCA	MRRFNC94S66F784L
SANTOVITO	GIOVINA SIMONA	SNTGNS89R50A285V
COLONNA	ANTONIETTA MARIA DANIELA	CLNNNT95H52A225F
CATERINO	NOEMI MARIA CRISTINA	CRTNMR95R42F205Q
CONFORTI	CLAUDIA	CNFCLD95P70A662Z
RESTA	CLAUDIA	RSTCLD94M52C975P
PANICO	FEDERICA	PNCFRC95H54H769O
LA PENNA	MARIANGELA	LPNMNG95T71A662U
VISCHI	VITTORIA	VSCVTR96A62L328H
LUCIA	CARLO	LCUCRL93S30A662F
LOPIANO	EDMONDO	LPNDND94L12A662W
CASCIABANCO	EMANUELA	SCSMNL95H70A662S
GARZARELLI	GABRIELE	GRZGRL95S07L049Q
MACINA	MARCO	MCNMRC90L17D262W
NAPOLETANO	ANGELICA	NPLNLC95R43F376H
CASSETTA	DANILO	CSSDNL94L06L328W
SIMONE	DONATELLA	SMNDTL95S43A662R
MASIELLO	BIANCA MARIA	MSLBCM95S62A663D
MATTIA	FRANCESCA	MTTFNC93A68I119C
MILANO	VALERIA	MLNVLR95M68A048C
PROTOPAPA	ALBERTO	PRTLRT94P15D851L
PENZA	MARIA GIULIA	PNZMGL95A56D862B
LANZELLOTTA	ILARIA	LNZLRI94P62E223U
GIANCIOTTA	MARIANGELA	GNCMNG93R53L049W
TAURO	SEBASTIANO LUCA	TRASST95P05A662T
NAPOLETANO	GABRIELE	NPLGRL94L26F376O
RAMUNNI	LUIGI ANSELMO	RMNLNS82E11C975H
ARGENTIERO	GIANMARCO	RGNGMR95L03A048G
DI SANTO	LAURA	DSNLRA95S47A662T
MORGA	FRANCESCA	MRGFNC95E44A662V
DOEV	ALAN	DVOLNA93M07Z154M
CICCARONE	DORA ALBA	CCCDLB95L41A893L
TUNDO	ANTONIO MIRKO	TNDNNM95P11D862M
PIETROCOLA	FRANCESCA	PTRFNC95R71F052K
RISOLA	MIRIANA	RSLMRN94R44A662F
AMORUSO	GIUSEPPE	MESGPP95C23A662H
MAGGIO	CLARISSA	MGGCRS95H47A893K
VISCEGLIA	MARIA ANNUNZIATA	VSCMNN94C65F052N
VOGLINO	SIMONA	VGLSMN94D51L328K
CARITO	VITO	CRTVTI95E15A662Y
CAMARDA	GRAZIA	CMRGRZ94R41D508G
LA VOLPE	PETRONILLA	LVLPRN95D50A662A

SGAMMA	ANDREA	SGMNDR95R09L328L
QUARANTA	NICOLA	QRNNCL93E09A662W
FRACCALVIERI	ILARIA	FRCLRI94M53F052D
FORCILLO	FEDERICA	FRCFRC95L55A048S
SAPONARO	ANNA ELISA	SPNNLS92D53C136O
DICHIO	ANGELA	DCHNGL95H62F052F
DE FINI	GIUSEPPE	DFNGPP95L27A662B
LABATE	VITTORIO	LBTVTR94C08F915E
DEL SORDO	PIETRO	DLSPTR67S18H645N
MANZIONNA	STEFANIA	MNZSFN94D49L328M
MANCIA	GIULIO	MNCGLI95M22A662B
MASOTINA	ALBERTO	MSTLRT93B08F284C
BAVARO	CLAUDIA	BVRCLD95S51A662D
UNGARI	MARIA PIA	NGRMRP95S53A048N
GALANTE	MARIA TERESA	GLNMTR94S59A048U
CALCAGNILE	GIULIA	CLCGLI95R41C978W
BARBIERI	MADDALENA	BRBMDL94E57F052P
CAPONIO	DANILO	CPNDNL92D04A662K
CONTICCHIO	ANNA MARIA	CNTNMR96C68A662H
D'ANZI	ANNA	DNZNNA95E52F052H
PATERNOSTER	VINCENZO	PTRVCN95F01F052P
PERRONE	FEDERICA	PRRFRC93S69E463C
CARROZZO	FRANCESCA	CRRFNC95S58C424L
CAMPOSEO	GIOVANNA ILARIA	CMPGNN96A59H096P
LASALANDRA	SARA	LSLSRA95R66A225X
VITUCCI	CARMEN BARBARA	VTCCMN95P65L109R
CATALANO	CHIARA	CTLCHR93T45D005G
MINCUZZI	ALESSANDRA	MNCLSN94L63A662K
MAGGIO	ANTONIO	MGGNTN88M30E815J
FERRARO	LUIGI	FRRLGU93M19L049D
PICCIALLO	MARIA ROSARIA	PCCMRS95D58F052R
KOWALSKA	ADRIANA ALEKSANDRA	KWLDNL92C59Z127E
PEDONE	SEBASTIAN	PDNSST94L12H096M
ROMEO	SILVIA MARIA NOVELLA	RMOSVM94R68F112K
SQUEO	LIDIA	SQULDI95L58A048S
MARASCIULO	BETTY	MRSBTY94L45F376K
ALAGI	LUDOVICA	LGALVC94R52E506F
ALBERGA	MARIANA	LBRMRN92T62F262L
ALOIA	GIORGIA	LAOGRG95T59A662X
ANTONACCI	VITO	NTN VTI 94R04 A662O
ARDITO	FEDERICA	RDTFRC95M46L049K
BAFUNNO	DOMENICO	BFNDNC93E06L109A
BELLO	MICHELE ALESSANDRO	BLLMHL89A28L049M
BERARDI	PIETRO	BRRPTR94H27L109I
BOTTALICO	CINZIA	BTTCNZ92T42A662W
BUONO	MARGHERITA	BNUMGH93E42A662B

CAIATI	SILVIA	CTASLV95M48A662F
CALANDRIELLO	ANTONELLA	CLNNNL94A44G712S
CAMPANELLA	FRANCESCO	CMPFNC88D29H096G
CAPONE	FEDERICA	CPNFRC94A54F376Z
CAPUTO	PAOLA	CPTPLA94E54C136R
CAPUTO	ANGELA	CPTNGL93L59A662X
CAROFOLI	FEDERICO MARIA	GRFFRC95C09A893R
CASORELLI	ASSUNTA	CSRSNT95A50F104F
CAVINO	ERIKA	CVNRKE85R62I119M
CHIARELLI	FRANCESCO	CHRFNC95H30A048O
CHIRICO	CLAUDIA	CHRCLE90M71A662X
CIAURRO	GIANMARCO	CRRGMR95S13L049Y
CIPRESSA	GIULIA	CPRGLI93H55C978Y
COMODO	MASSIMILIANO GIUSEPPE	CMDMSM95R02H985S
CONTE	MARIANNA	CNTMNN94D67F027B
CORELLA	ALESSANDRA	CRLLSN95A57G187M
CORMIO	ANGELO	CRMNGL96B07A662T
COVINO	VIRGINIA	CVNVGN94P49H926L
CUPERTINO	ANGELICA	CPRNLC95D66H096D
DAMIANI	FRANCESCA	DMNFNC95H49A662E
D'AMICO	ANGELICA	DMCNLC95C59D508F
DAPRILE	PASQUALE	DPRPQL93D24C514Z
D'AQUINO	MARIA PIA	DQNM RP94M42L049L
D'ARMIENTO	ANTONELLA	DRMN NL95M61E223Y
DE GIOIA	ALESSANDRO	DGELSN94A05C978Q
DE IACO	ALESSANDRA ADA	DCELSN94P42E815Y
DE LUCIA	DILETTA	DLCDTT94R50A662U
DE MARCO	SARA	DMRSRA95E53H579S
DE MARCO	FLORIANA	FMRFRN95P61L109Q
DE MARIA	CATERINA RITA	DMRERN96E62D862A
DE RINALDIS	FRANCESCO	DRNFNC96A22C978Z
DELEONARDIS	GIUSEPPE	DLNGPP94P29C424F
D'ELIA	MARIA	DLEMRA95L60L109M
DELL'OLIO	GIOVANNA	DLLGNN95A47L238S
D'ERI	FRANCESCA	DREFNC95E53F027C
DI CARLO	GABRIELLA	DCRGRL94T47L049J
DI COSOLA	VIVIANA	DCSVVN95S70F280A
DI MOLA	LUANA	DMLLNU89L54A662Q
DI SERIO	SHARON	DSRSRN95A61Z049M
DICIOLLA	ROSSELLA	DCLRSL95P65A662X
DIFONZO	MARCO	DFNMRC95M22A662B
DILECCE	ELENA	DLCLNE94T60H926T
D'ORIA	VALENTINA	DROVNT93S67F152N
FARELLA	PALMA	FRLPLM95A44A225V
FAVALE	FRANCESCA ROSSANA	FVL FNC94M49L049O
FESTA	PAOLA	FSTPLA94L60P052M

FIorentino	CARLA	FRNCRL95D64A225J
FRASSO	ALESSANDRA	FRSLSN95E64A662Y
GADALETA	ORONZO ALESSANDRO	GDLRZL95L21A662B
GALETTA	GIULIA	GLTGLI95S43A662D
GAMMONE	PIERSAVINO	GMMPSV91E16L738I
GATTULLO	LUCA VINCENZO	GTTLVN92E30O669E
GIAMPIETRO	ELISABETTA	GMPLBT94S45A662K
GIAMPIETRO	IDA	GMPDIA95T44A662B
GIANNOTTA	STEFANO GIOVANNI	GNNsFN91A31D862V
GIORGIO	MONICA	GRGMNC95B48A048Y
INCHIGNOLO	ALESSIO DANILO	NCHLSD89A10L109Y
INNOMINATO	MARIANNA	NNMMNN94H67F284G
LABORANTE	LICIANNA	LBRLNN95S44A662E
LAMANUZZI	NATALIA	LMNNTL95C47A883E
LANZELLOTTA	GIUSEPPE	LNZGPP94S25D508V
LATERZA	ROSA	LTRRSO95M69A225J
LEGGIERI	CHRISTIAN	LGGCRS95H26L049V
LOPEZ	SERGIO	LPZSRG94B22A662C
LORUSSO	FRANCESCO	LRSFNC94C11L425W
LOSURDO	MICHELA	LSRMHL94S42Z129E
MAGGIO	ANDREA	MGGNDR95H04I119C
MAIOLO	SARA	MLASRA95R68D851M
MANOSPerti	MARIA LUISA	MNSMLS95H62D643E
MARSELLA	FRANCESCA	MRSFNC95H46A662G
MARTUCCI	BRIGIDA	MRTBGD95M50E986K
MARZANO	LUCA	MRZLCU95M02A662N
MASCIOPINTO	FRANCESCO CARLO	MSCFNC95D02A662C
MASSA	GUIDO	MSSGDU91L11F839A
MEMOLI	ANNAMARIA	MMLNMR94D54A662Y
MESSINESE	AZZURRA MARIA	MSSZRR95A66L049B
MINORETTI	ROSSELLA	MNRRSL96C54A662V
MOREA	MICAELA CLEMENTINA	MROMLC96B56C134V
MUIA	CHIARA	MUICHR93M67C978Z
MUSCI	FRANCESCA	MSCFNC95P67A048O
MUSCIACCHIO	ANTONIO	MSCNTN95D05L049I
NASCA	RAFFAELLA ARCANGELA	NSCRFL94B48A669S
NASTRO	CHIARA	NSTCHR95B60E882B
NEBBIA	ROSA	NBBRSO94O44H096L
NICEFANO	GIULIANA	CNFGLN95R49A662T
NOTARINCOLA	GRAZIA	NTRGRZ82B63D508Z
NOTARO	ERMANNO	NTRRNN95C24A662J
ORLANDO	ALESSANDRA	RLN LSN 96E46 L049L
ORLANDO	RAFFAELLA	RLNRFL95E71D851T
PALIERI	GIANLUCA	PLR GLC 91E16 C514C
PALMA	CELESTINO	PLMCST93R15L049S
PALMA	MICOL	PLMMCL96B45H926T

PANARESE	BENEDETTA	PNRBDT94P69E506I
PAPAGNI	LIDIA	PPGLDI94S54A893P
PAPPADA'	LUCA COSIMO	PPPLCS95E15E205W
PARISI	IOLANDA SANTA	PRSLDS91R50A893J
PASTORE	VITO	PSTVTI95A31E038F
PATIMO	ELEONORA	PTMLNR95S48A662T
PELLECCHIA	FEDERICA	PLLFRC96B68H501B
PERRONE	ILARIA	PRRLRI95L57I119H
PIGNATELLI	PAOLA ALESSANDRA	PGNPLS95C68A669I
PISANO'	ELEONORA	PSNLNR95R69E506A
RAGONE	IORELLA	RGNFLL85M49A662R
RAUSEO	MARCO	RSAMRC88M25F104T
RICCI	FRANCESCO	RCCFNC96A21A662U
RIPA	FEDERICA MARIA	RPIFRC94A50C349T
ROMANELLI	FABIOLA	RMNFB194H58L328F
RONDI	SARA	RNDSRA94C47F052R
ROTONDO	FRANCESCO	RTNFNC94D65L109B
SALOMONE	CARMINE	SLMCMN92A14A662E
SASSO	LOREDANA	SSSLDN95L65A883A
SAVINO	CATERINA	SVNCRN93S54C134K
SAVINO	GIUSEPPE	SVNGPP84H11A662O
SAVINO	FRANCESCO	SVNFNC89B25C134H
SEMERARO	FEDERICA	SMRFRC95D51L049S
SENESE	SERGIO	SNSSRG87M08B963L
SERVIDIO	MARIANGELA	SRVMNG94M60D086Y
SICILIANO	AGNESE	SCLGNS95E62F152T
SOLIDORO	MARIA ROSARIA	SLDMRS87B55D883T
SORANNA	ANTONELLO	SRNNNL94S17A048Q
SOZIO	STEFANIA	SZOSFN95P45H096O
SPINAZZOLA	GLORIA	GLRSNZ95A09D643S
STALLONE	ILARIA ANNA ELEONORA	STLLNN77E60F376X
STRILACCI	GIUSEPPE	STRGPP92A10A662L
TANGORRA	FRANCESCO GIUSEPPE	TNGFNC92E13A662F
TARANTINO	GIOVANNI	TRNGNN95L31G786N
TARANTO	FILIPPO	TRNFPP95S06975O
TAVERNISE	GIUSEPPE	TVRGPP95R08A783W
TEDESCO	FRANCESCA	TDSFNCC87L42F284S
VERRONE	DAVIDE MARIA	VRRDDM96A18A662B
VINCI	VALERIA MANUELA	VNCVRB95B49A662Q
VISAGGI	CINZIA	VSGCNZ94H48L109F
VITALE	DANIELA	VTLDNL95L45L328X
VULPIO	STEPHANIE	VLPSPH87L41A662I
ZECCA	CHIARA	ZCCCHR89H48C978B
ZEZZA	MARCO	ZZZMRC95E17E506W
ZONA	AMELIA	ZNOMLA95A65D643I

delegano l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarli e a difenderli, nel presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

FIRMATO VEDI ORIGINALE ANCHE AUTENTICATO DALL'UFFICIO POSTALE

Roma 20 giugno 2014.

Avv. Michele Bonetti